

**REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE DI ATENEIO**  
(D.R. n. 33 del 30.1.2014)

Art. 1: Oggetto

**TITOLO I**  
**ORGANI DI GOVERNO**

**CAPO I**  
**RETTORE**

**SEZIONE I**  
**ELEZIONE DEL RETTORE**

- Art. 2: Indizione e convocazione
- Art. 3: Commissione elettorale di garanzia
- Art. 4: Candidature
- Art. 5: Composizione del seggio elettorale
- Art. 6: Assenza o impedimento del Decano
- Art. 7: Quorum elettorale
- Art. 8: Insediamento del seggio elettorale
- Art. 9: Svolgimento delle operazioni elettorali per ciascuna sessione di voto
- Art. 10: Annullamento del singolo voto
- Art. 11: Scrutinio di ciascuna sessione di voto
- Art. 12: Nullità del voto
- Art. 13: Proclamazione e nomina del Rettore

**SEZIONE II**  
**CESSAZIONE DAL MANDATO**

- Art. 14: Cause di cessazione anticipata dal mandato
- Art. 15: Mozione di sfiducia

**SEZIONE III**  
**PRORETTORE E DELEGATI DEL RETTORE**

- Art. 16: Prorettore vicario
- Art. 17: Delegati del Rettore

**CAPO II**  
**SENATO ACCADEMICO**

- Art. 18: Indizione delle elezioni
- Art. 19: Elezione dei Direttori di dipartimento
- Art. 20: Elezione dei rappresentanti dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori
- Art. 21: Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
- Art. 22: Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi

**CAPO III**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Art. 23: Designazione dei componenti appartenenti ai ruoli dell'Università
- Art. 24: Designazione dei componenti esterni ai ruoli dell'Università
- Art. 25: Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI COMUNI AL SENATO ACCADEMICO E AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 26: Disciplina delle adunanze e delle deliberazioni  
Art. 27: Cessazione dal mandato

**TITOLO II**  
**ORGANI DI CONSULTAZIONE, GARANZIA, VALUTAZIONE E CONTROLLO**

**CAPO I**  
**CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**

Art. 28: Costituzione del Consiglio  
Art. 29: Disciplina delle adunanze e delle deliberazioni

**CAPO II**  
**COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ,  
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI**

Art. 30: Composizione e nomina  
Art. 31: Durata in carica  
Art. 32: Funzionamento del Comitato  
Art. 33: Compiti del Comitato

**CAPO III**  
**COLLEGIO DI DISCIPLINA**

Art. 34: Collegio di disciplina

**CAPO IV**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 35: Collegio dei revisori dei conti

**CAPO V**  
**NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO**

Art. 36: Composizione e modalità di designazione  
Art. 37: Funzionamento

**TITOLO III**  
**ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE**

**CAPO I**  
**DIRETTORE GENERALE**

Art. 38: Funzioni generali e procedimento di conferimento dell'incarico  
Art. 39: Procedure per la valutazione e la revoca dell'incarico

**CAPO II**  
**AREE AMMINISTRATIVE E UFFICI**

Art. 40: Disposizioni generali  
Art. 41: Struttura e finalità  
Art. 42: Responsabile dell'area

#### **TITOLO IV**

##### **DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI**

- Art. 43: Oggetto e disposizioni generali
- Art. 44: Indizione delle elezioni e determinazione del numero dei rappresentanti
- Art. 45: Elettorato attivo
- Art. 46: Elettorato passivo
- Art. 47: Presentazione delle liste e delle candidature
- Art. 48: Candidati
- Art. 49: Presentatori
- Art. 50: Pubblicazione delle liste e delle candidature
- Art. 51: Seggi elettorali e rappresentanti di lista
- Art. 52: Espressione del voto
- Art. 53: Scrutinio dei voti
- Art. 54: Attribuzione delle rappresentanze e proclamazione degli eletti
- Art. 55: Esame dei ricorsi avverso l'attribuzione delle rappresentanze e la proclamazione degli eletti
- Art. 56: Durata del mandato
- Art. 57: Cessazione dal mandato

#### **TITOLO V**

##### **DISPOSIZIONI ELETTORALI**

- Art. 58: Ambito di applicazione
- Art. 59: Principi generali
- Art. 60: Costituzione e funzionamento dei seggi elettorali
- Art. 61: Insediamento dei seggi elettorali
- Art. 62: Sospensione delle operazioni elettorali e chiusura dei seggi
- Art. 63: votazione
- Art. 64: Scrutinio dei voti
- Art. 65: Proclamazione dei risultati e presentazione dei ricorsi
- Art. 66: Accettazione del mandato
- Art. 67: Proclamazione degli eletti
- Art. 68: Elezioni suppletive

#### **TITOLO VI**

##### **STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE**

#### **CAPO I**

##### **DIPARTIMENTI**

#### **SEZIONE I**

##### **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

- Art. 69: Costituzione di un dipartimento
- Art. 70: Disattivazione di un dipartimento
- Art. 71: Dotazione
- Art. 72: Afferenza al dipartimento del personale docente
- Art. 73: Disposizioni generali per la predisposizione del regolamento di funzionamento del dipartimento
- Art. 74: Organi del dipartimento
- Art. 75: Il Direttore del dipartimento
- Art. 76: Il Consiglio di dipartimento
- Art. 77: Convocazione
- Art. 78: Disciplina delle riunioni e delle deliberazioni
- Art. 79: Commissione paritetica docenti-studenti
- Art. 80: Consiglio di direzione
- Art. 81: Articolazione interna del dipartimento
- Art. 82: Sezioni
- Art. 83: Centri dipartimentali e laboratori
- Art. 84: Corsi di studio: istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione

**SEZIONE II**  
**ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

- Art. 85: Indizione
- Art. 86: Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
- Art. 87: Elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca e dei titolari di contratti di ricerca
- Art. 88: Elezione dei Direttori di dipartimento

**SEZIONE III**  
**CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA**

- Art. 89: Costituzione, adesione, recesso e disattivazione
- Art. 90: Struttura organizzativa
- Art. 91: Il coordinatore
- Art. 92: Il consiglio degli aderenti al centro

**SEZIONE IV**  
**MOBILITÀ DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI**

- Art. 93: Disposizioni generali
- Art. 94: Mobilità interna tra dipartimenti su istanza dell'interessato
- Art. 95: Mobilità interna tra dipartimenti a seguito di bando
- Art. 96: Afferenza dei professori e ricercatori alle classi dei corsi di studio
- Art. 97: Mobilità interna tra classi dei corsi di studio

**CAPO II**  
**ALTRE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE**

**SEZIONE I**  
**COMITATO SCIENTIFICO DI ATENEO**

- Art. 98: Composizione del Comitato scientifico di Ateneo
- Art. 99: Elezioni per la formazione dei Comitati di area per la ricerca
- Art. 100: Aree per la ricerca
- Art. 101: Composizione dei Comitati di area
- Art. 102: Elettore attivo e passivo
- Art. 103: Espressione del voto e scrutinio
- Art. 104: Durata del mandato

**SEZIONE II**  
**SCUOLE**

- Art. 105: Scuola di dottorato
- Art. 106: Scuole di specializzazione
- Art. 107: Scuola di studi superiori

**SEZIONE III**  
**CENTRI INTERUNIVERSITARI DI RICERCA E CONSORZI**

- Art. 108: Centri interuniversitari di ricerca
- Art. 109: Consorzi

**TITOLO VII**  
**STRUTTURE DI SERVIZIO**

- Art. 110: Disposizioni generali
- Art. 111: Struttura organizzativa
- Art. 112: Responsabile del centro
- Art. 113: Comitato scientifico

**TITOLO VIII**  
**SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENE0**

- Art. 114: Il Sistema bibliotecario d'Ateneo
- Art. 115: Poli bibliotecari dipartimentali
- Art. 116: La Commissione d'Ateneo per le biblioteche

**TITOLO IX**  
**COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO**

- Art. 117: Comitato per lo sport universitario

**TITOLO X**  
**COMMISSIONE DI GARANZIA DEL CODICE ETICO**

- Art. 118: Istituzione e funzionamento

**DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 119: Rinvio e vigenza
- Art. 120: Abrogazioni

**ART. 1**  
**OGGETTO**

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto di autonomia, disciplina l'assetto organizzativo dell'Università, stabilendo norme per l'elezione, la designazione e il funzionamento degli organi dell'Ateneo, nonché per l'istituzione, la disattivazione, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio che compongono l'articolazione interna dell'Università.

2. In conformità allo Statuto e ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, gli organi e le strutture dell'Università sono distinti nel modo seguente:

- a) organi di governo;
- b) organi di consultazione, garanzia, valutazione e controllo;
- c) organi di amministrazione e gestione e strutture amministrative;
- d) dipartimenti;
- e) altre strutture didattiche e scientifiche;
- f) strutture di servizio.

3. Sono organi di governo:

- a) il Rettore;
- b) il Senato accademico;
- c) il Consiglio di amministrazione.

4. Sono organi di consultazione, garanzia, valutazione e controllo:

- a) il Consiglio degli studenti;
- b) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
- c) il Collegio di disciplina;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) il Nucleo di valutazione di Ateneo.

5. Il Direttore generale è organo di amministrazione e gestione; sono strutture amministrative le aree amministrative e gli uffici in cui queste si articolano.

6. Sono strutture didattiche e scientifiche:

- a) i dipartimenti;
- b) il Comitato scientifico di Ateneo;
- c) la Scuola di dottorato;
- d) le Scuole di specializzazione;
- e) la Scuola di studi superiori "Giacomo Leopardi";
- f) i centri interuniversitari di ricerca e i consorzi.

7. Sono strutture di servizio i centri di servizio e gli uffici in cui questi si articolano.

8. Il presente regolamento contiene inoltre disposizioni dirette a disciplinare il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo, del Comitato per lo sport universitario e della Commissione di garanzia prevista dal Codice etico d'Ateneo.

**TITOLO I**  
**ORGANI DI GOVERNO**

**CAPO I**  
**RETTORE**

**SEZIONE I**  
**ELEZIONE DEL RETTORE**

**ART. 2**  
**INDIZIONE E CONVOCAZIONE**

1. Il decano dei professori ordinari indice l'elezione del Rettore, dandone comunicazione in forma anche elettronica, ai sensi della normativa vigente, alle università italiane; convoca, mediante pubblicazione del provvedimento di indizione dell'elezione nell'albo ufficiale *on-line* e nel sito web dell'Università, nonché a mezzo comunicazione di posta elettronica, i componenti del corpo elettorale di cui all'articolo 12 comma 6 dello Statuto. Nella convocazione sono indicati giorni, orario e luogo di inizio e di svolgimento delle operazioni elettorali, in modo tale da consentire che nelle stesse giornate si tengano almeno due sessioni di voto.
2. Nell'ipotesi in cui si ritenga, per ragioni organizzative, di dover individuare due diversi luoghi per l'ordinato ed efficace svolgimento delle operazioni elettorali, si procede a dividere il corpo elettorale in due diverse sezioni: la prima composta dalle categorie a), b) e c) dell'articolo 12 comma 6 dello Statuto e la seconda composta dalla categoria d) della medesima disposizione. In tal caso nella convocazione il decano indica anche lo specifico luogo ove recarsi per votare.
3. Qualora al termine della prima giornata non si sia pervenuti all'elezione del Rettore le elezioni proseguono nella giornata immediatamente successiva, e così di seguito.

**ART. 3**  
**COMMISSIONE ELETTORALE DI GARANZIA**

1. A seguito dell'indizione delle elezioni, con decreto rettorale è costituita la commissione elettorale di garanzia. Essa è presieduta dal decano; il Senato accademico designa due professori ordinari in qualità di componenti effettivi e due professori ordinari in qualità di componenti supplenti.
2. La commissione elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, accerta la sussistenza dell'elettorato passivo al momento dell'elezione, decide eventuali controversie e dichiara i risultati dell'elezione. Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei componenti e sono rese pubbliche con atto ufficiale del decano.

**ART. 4**  
**CANDIDATURE**

1. Chiunque intenda candidarsi all'elezione per la carica del Rettore deve comunicare al decano, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio delle operazioni elettorali di voto, le linee programmatiche da perseguire nel governo dell'Università. Le candidature così presentate e le relative linee programmatiche sono rese note al corpo elettorale mediante pubblicazione nel sito web dell'Università.
2. I voti espressi in favore di un soggetto che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura sono nulli.

**ART. 5**  
**COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE**

1. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale, formato da sei componenti, di cui due professori ordinari, un professore associato, un ricercatore e due funzionari dell'amministrazione; designa inoltre un professore ordinario e un funzionario dell'amministrazione in qualità di componenti supplenti.

2. Il decano designa il presidente del seggio tra i professori ordinari.

3. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui all'articolo 2 comma 2 del presente Regolamento, il seggio si suddivide in due sottocommissioni. La prima sottocommissione è composta dal presidente del seggio, da un professore associato e da un ricercatore e sovrintende nel luogo indicato alle operazioni elettorali delle categorie contraddistinte dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12 comma 6 dello Statuto. La seconda sottocommissione è composta da un professore ordinario che la presiede e da due funzionari dell'amministrazione e sovrintende nel luogo indicato alle operazioni elettorali della categoria d) dell'articolo 12 comma 6 dello Statuto.

#### **ART. 6**

##### **ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL DECANO**

1. In caso d'assenza o d'impedimento del decano il Rettore, con proprio decreto, accerta senza indugio il verificarsi di tali eventi e attribuisce i compiti del decano al professore ordinario che segue in ordine d'anzianità di ruolo.

#### **ART. 7**

##### **QUORUM ELETTORALE**

1. Nelle prime due votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tenuto conto, a tal fine, delle disposizioni contenute nell'articolo 12 comma 6 dello Statuto in materia di computo dei voti espressi.

2. In caso di mancata elezione dopo le prime due votazioni si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

3. In caso di parità si procede a nuove e immediate votazioni sino all'elezione.

#### **ART. 8**

##### **INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE**

1. Nel giorno, nell'ora e, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 2 comma 2 del presente Regolamento, nei luoghi prestabiliti per le votazioni, il presidente del seggio procede all'insediamento, provvedendo, se necessario, alla convocazione dei componenti supplenti, senza ulteriori formalità. Il segretario verbalizzante è scelto dal presidente tra i componenti del seggio.

2. Il presidente del seggio riceve:

- a) copia dello Statuto e del presente Regolamento;
- b) due urne vuote da utilizzare nel seggio;
- c) gli elenchi degli elettori assegnati al seggio;
- d) due tipi di schede elettorali, di colore diverso: una scheda per la votazione da parte dei professori di ruolo; dei ricercatori; dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli studenti; una scheda per la votazione da parte del personale tecnico-amministrativo;
- e) le matite copiative occorrenti per le votazioni;
- f) i moduli destinati alla verbalizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio e quanto altro occorre per il compimento di dette operazioni.

3. Il presidente verifica che le cabine elettorali appositamente predisposte assicurino la segretezza del voto.

#### **ART. 9**

##### **SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER CIASCUNA SESSIONE DI VOTO**

1. Le votazioni si svolgono in locali atti a garantire l'efficace e ordinato svolgimento delle operazioni di voto.

2. Le operazioni di voto sono pubbliche.

3. Il presidente, verificata la regolarità dell'insediamento del seggio elettorale, dichiara aperta la votazione.

4. Il presidente, o altro componente di ciascuna sottocommissione elettorale, chiama per appello nominale, ad alta voce e per almeno due volte, ciascun elettore. A tal fine segue l'ordine alfabetico di chiamata.
5. Gli elettori votano secondo l'ordine di attribuzione dell'elettorato attivo stabilito dallo Statuto.
6. In successione, a seguito della chiamata, ciascun elettore si reca al seggio, appone la propria firma sull'elenco degli aventi diritto al voto, riceve la scheda firmata da un componente della commissione elettorale e la matita copiativa. Uscito dalla cabina, deposita la scheda nell'urna indicata da apposito contrassegno.
7. I componenti delle sottocommissioni del seggio elettorale identificano i votanti ed hanno facoltà di ammettere al voto gli elettori per conoscenza diretta. In questo caso, il presidente fa apporre a fianco del nome del votante la dizione "p.c.d." (per conoscenza diretta).
8. Ogni elettore esprime il proprio voto scrivendo sulla scheda il cognome della persona prescelta, e, in caso di omonimia, anche il dipartimento o l'università di appartenenza.
9. Al termine di ciascuna sessione, dopo che sono stati chiamati tutti gli aventi diritto, il presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni di voto.

#### **ART. 10** **ANNULLAMENTO DEL SINGOLO VOTO**

1. Qualora l'elettore, dopo aver votato, consegni la scheda aperta o faccia altrimenti prendere cognizione a qualcuno della sua espressione di voto, il presidente ritira la scheda votata, la racchiude in apposito plico e redige processo verbale.
2. L'elettore non è più ammesso al voto.

#### **ART. 11** **SCRUTINIO DI CIASCUNA SESSIONE DI VOTO**

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
2. I presidenti della prima e della seconda commissione, qualora costituita, procedono allo spoglio delle schede una volta accertata la validità della votazione e comunque immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
3. Lo scrutinio delle schede depositate dagli aventi diritto è effettuato ad alta voce. Le schede sono contate e nel verbale si dà atto della rispondenza o meno del numero delle schede votate a quello dei voti espressi, quale risulta dalla somma dei voti espressi indicati nel verbale della commissione elettorale.
4. Appena terminate le operazioni di spoglio, è redatto il relativo verbale sottoscritto dai componenti la commissione o di ciascuna sottocommissione qualora si verifichi l'ipotesi di cui all'articolo 2 comma 2 del presente Regolamento. Dal verbale devono risultare:
  - a) il numero degli aventi diritto al voto e il quorum elettorale determinato ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del presente Regolamento;
  - b) il numero di coloro che hanno partecipato alla votazione;
  - c) il numero dei voti espressi;
  - d) il numero dei voti validi, delle schede bianche e di quelle nulle;
  - e) il risultato delle votazioni.
5. Il presidente del seggio somma ai voti regolarmente espressi dalla categorie di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 12 comma 6 dello Statuto quelli espressi dalla categoria di cui alla lettera d) della medesima disposizione, computati, questi ultimi, nella misura del trentatré per cento di quelli espressi per ciascun candidato. Ogni eventuale arrotondamento necessario è effettuato con riferimento alla cifra intera superiore.
6. Al termine di ciascuna sessione di voto il presidente comunica immediatamente alla commissione elettorale di garanzia il risultato della votazione.

**ART. 12**  
**NULLITÀ DEL VOTO**

1. Il voto espresso è nullo:

- a) nel caso in cui sia espresso in una scheda non contrassegnata con il timbro dell'Ateneo e con la firma di un componente la commissione elettorale;
- b) nel caso in cui la scheda sia stata votata con un mezzo diverso dalla matita copiativa consegnata all'elettore;
- c) nel caso in cui la scheda rechi scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- d) quando vi sia incertezza assoluta sulla preferenza accordata;
- e) quando sia espresso un voto per un soggetto che non abbia presentato la propria candidatura.

2. Sulla validità del voto espresso, e per ogni eventuale questione insorta nel corso dello scrutinio, la commissione del seggio decide a maggioranza, dando atto a verbale di eventuali opposizioni.

**ART. 13**  
**PROCLAMAZIONE E NOMINA DEL RETTORE**

1. La commissione elettorale di garanzia, una volta completate le operazioni di voto, accerta la regolarità del procedimento elettorale e ne dichiara ufficialmente i risultati, comunicandoli al decano. Questi proclama eletto alla carica di Rettore colui che abbia raggiunto la maggioranza prescritta.

2. Il candidato eletto è nominato Rettore con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed entra in carica secondo quanto stabilito dall'articolo 12 comma 9 dello Statuto.

**SEZIONE II**  
**CESSAZIONE DAL MANDATO**

**ART. 14**  
**CAUSE DI CESSAZIONE ANTICIPATA DAL MANDATO**

1. La cessazione dal mandato di Rettore, oltre che per scadenza naturale dell'incarico, consegue a:

- a) dimissioni volontarie;
- b) impedimento permanente o comunque tale da non consentire l'espletamento del mandato;
- c) decesso;
- d) mozione di sfiducia approvata dal corpo elettorale.

2. Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto al Ministro e contestualmente comunicate ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; esse hanno effetto dal momento della loro accettazione da parte del Ministro.

3. L'impedimento permanente, o comunque tale da non consentire l'espletamento del mandato di Rettore, è accertato dal Senato accademico in apposita seduta, convocata dal Prorettore.

**ART. 15**  
**MOZIONE DI SFIDUCIA**

1. Una mozione di sfiducia al Rettore può essere proposta, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato, da almeno un terzo dei componenti del Senato accademico.

2. La mozione è messa in discussione quale punto unico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Senato accademico, è votata a scrutinio segreto e si intende approvata qualora ottenga il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

3. La votazione per la mozione di sfiducia è indetta dal decano dell'Università entro trenta giorni

dall'approvazione della stessa da parte del Senato accademico.

4. La mozione viene sottoposta al corpo elettorale costituito dagli aventi diritto all'elezione del Rettore secondo quanto disposto dall'articolo 12 comma 6 dello Statuto. Si intende approvata qualora ottenga un numero di voti favorevoli superiore al cinquanta per cento degli aventi diritto.

5. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia da parte del corpo elettorale il Rettore decade dalla carica. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 comma 10 dello Statuto, il decano svolge l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Rettore.

6. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta dal corpo elettorale, si procede a nuova elezione dei componenti del Senato accademico.

7. Alle consultazioni del corpo elettorale relative alla mozione di sfiducia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della precedente Sezione I.

### **SEZIONE III**

#### **PRORETTORE E DELEGATI DEL RETTORE**

##### **ART. 16**

##### **PRORETTORE VICARIO**

1. Il Rettore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 comma 3 dello Statuto, designa un Prorettore vicario, scelto tra i professori ordinari, che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.

2. Il Prorettore vicario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

3. Il Prorettore vicario cessa dalla carica contestualmente al verificarsi di una delle ipotesi di cessazione dal mandato del Rettore.

##### **ART. 17**

##### **DELEGATI DEL RETTORE**

1. Il Rettore, ai sensi dell'articolo 12 comma 4 dello Statuto, designa con decreto propri delegati, scelti tra i professori e i ricercatori dell'Università. Il decreto rettorale di nomina specifica i compiti e i settori di competenza; i delegati rispondono al Rettore relativamente ai compiti loro attribuiti e si riuniscono periodicamente, su convocazione del Rettore, per elaborare, programmare e verificare le attività oggetto di delega.

2. I delegati del Rettore esercitano nei confronti delle rispettive strutture di riferimento poteri di indirizzo, direttiva e controllo, volti ad assicurarne la conformazione agli obiettivi di Ateneo e il loro coordinamento in funzione unitaria. In particolare sovrintendono all'indirizzo strategico nell'ambito della programmazione generale e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, definendo le priorità e i programmi da attuare.

### **CAPO II**

#### **SENATO ACCADEMICO**

##### **ART. 18**

##### **INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

1. Le elezioni delle rappresentanze nel Senato accademico sono indette con decreto del Rettore almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni ed almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato.

##### **ART. 19**

##### **ELEZIONE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO**

1. I Direttori di dipartimento presenti in Senato accademico, ai sensi dell'articolo 13 comma 3 lettera b) dello

Statuto, sono eletti dai professori e dai ricercatori dell'Università.

2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i Direttori di dipartimento regolarmente in carica alla data di svolgimento delle votazioni.

3. Il diritto di elettorato attivo spetta a tutti i professori e ai ricercatori dell'Università. I titolari del diritto di elettorato attivo possono esprimere la propria preferenza per un solo nominativo.

4. Risultano eletti nel Senato accademico, nel rispetto della quota di rappresentanza stabilita dall'articolo 13 comma 3 lettera b) dello Statuto, i Direttori di dipartimento che abbiano conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.

## **ART. 20**

### **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA E DEI RICERCATORI**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 comma 3 lettera c) dello Statuto, i rappresentanti dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori nel Senato accademico, in numero di due per ciascuna categoria, sono eletti dalle rispettive qualifiche di appartenenza in modo da garantire la presenza di almeno un rappresentante per ogni area scientifico-disciplinare dell'Università.

2. Ai fini di cui al comma 1, le aree scientifico-disciplinari sono le cinque aree complessivamente prevalenti nell'Università in termini di numerosità dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori che ad esse fanno riferimento, ovvero:

- 1) area 10 – Scienze dell'antichità, filologico letterarie e storico artistiche – L + ICAR;
- 2) area 11 – Scienze storiche, filosofiche, psicologiche e pedagogiche – M + BIO;
- 3) area 12 – Scienze giuridiche – IUS + MED;
- 4) area 13 – Scienze economiche e statistiche – SCS + ING-INF;
- 5) area 14 – Scienze politiche e sociali – SPS + MAT + AGR.

3. Risultano eletti nel Senato accademico coloro che, nel rispetto delle quote di rappresentanza stabilite dall'articolo 13 comma 3 lettera c) dello Statuto, abbiano riportato la migliore cifra elettorale in relazione al numero dei voti validi complessivamente espressi dall'intero corpo elettorale.

4. Ai fini di cui al comma 3, la cifra elettorale è calcolata nel modo seguente:

- a) i voti ottenuti da ciascun soggetto sono rapportati in termini percentuali al totale dei voti validi espressi all'interno della propria categoria di appartenenza;
- b) i valori di cui alla lettera a) sono ordinati in un'unica graduatoria, in senso decrescente;
- c) sono eletti coloro che, nel rispetto della quota attribuita dallo Statuto a ciascuna categoria e del principio della rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari di cui al comma 2, abbiano conseguito le cifre elettorali migliori;
- d) per ciascuna area scientifico-disciplinare non potranno risultare eletti rappresentanti in numero superiore a due;
- e) in caso di parità di cifra elettorale, nell'ipotesi in cui i soggetti interessati non possano essere congiuntamente eletti per effetto dei limiti legati alla categoria o all'area scientifico-disciplinare di appartenenza, viene considerato criterio di preferenza l'anzianità nella categoria di appartenenza del docente. Nel caso di ulteriore parità è data preferenza all'anzianità anagrafica.

## **ART. 21**

### **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 comma 3 lettera d) dello Statuto, per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico ha diritto all'elettorato attivo tutto il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi comprese le categorie professionali a questo assimilate ai sensi delle vigenti disposizioni del CCNL, che presti effettivo servizio presso l'Università alla data dello svolgimento delle elezioni. Il diritto di elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio in regime di tempo pieno.

2. I dipendenti appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo possono esprimere la propria preferenza per un solo nominativo.

3. Risultano eletti nel Senato accademico, nel rispetto della quota di rappresentanza stabilita dall'articolo 13 comma 3 lettera d) dello Statuto, i dipendenti dei ruoli del personale tecnico-amministrativo che abbiano conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.

#### **ART. 22**

##### **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DOTTORANDI**

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dottorandi, di cui all'articolo 13 comma 3 lettera e) dello Statuto, sono disciplinate dal Titolo IV del presente regolamento.

#### **CAPO III**

##### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 23**

##### **DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI APPARTENENTI AI RUOLI DELL'UNIVERSITÀ**

1. La designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione appartenenti ai ruoli dell'Università, ai sensi dell'articolo 14 comma 3 lettera b) dello Statuto, avviene mediante emanazione, da parte del Rettore, sentito il Senato accademico, di un avviso pubblico, rivolto al personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo, reso noto almeno centoventi giorni prima del termine del mandato dell'organo di governo.

2. L'avviso è pubblicato nell'albo ufficiale *on line* e nel sito web istituzionale dell'Università; esso è inoltre divulgato con le forme più appropriate di comunicazione istituzionale.

3. L'avviso contiene l'invito al personale interessato a dichiarare la propria disponibilità ad assumere la carica, presentando apposita domanda, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. La domanda deve essere corredata dal *curriculum vitae* del candidato e da ogni altro titolo o documento atto a comprovare il possesso dei requisiti di esperienza e competenza professionale richiesti dallo Statuto.

4. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Rettore, sentito il Senato accademico, nomina una commissione incaricata di proporre una lista di candidati in numero almeno doppio rispetto ai posti disponibili.

5. La commissione di cui al comma precedente è formata da cinque componenti, tra i quali un professore, un ricercatore e un dipendente del personale tecnico-amministrativo, in servizio presso l'Università, oltre a due soggetti esterni, dotati di specifica e qualificata esperienza nel campo della valutazione o della gestione di strutture organizzative. La commissione nomina al proprio interno un presidente.

6. Entro quindici giorni dalla nomina, la commissione è tenuta a trasmettere al Senato accademico la lista delle candidature idonee a ricoprire la carica, in modo da valorizzare le competenze del personale dell'Università nelle sue diverse componenti.

7. Il Senato accademico designa i componenti a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

8. In caso di cessazione anticipata dal mandato di uno o più dei componenti designati, il Senato accademico, in una nuova seduta e nel rispetto della maggioranza prevista dal comma 7, designa i componenti subentranti tra i soggetti presenti nella lista di cui al comma 6.

#### **ART. 24**

##### **DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI AI RUOLI DELL'UNIVERSITÀ**

1. La designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione esterni ai ruoli dell'Università, ai sensi dell'articolo 14 comma 3 lettera c) dello Statuto, è effettuata dal Rettore con proprio provvedimento, sentito il Senato accademico.

**ART. 25**  
**ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI DOTTORANDI**

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione avviene secondo le modalità stabilite nel Titolo IV del presente regolamento.

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI COMUNI AL SENATO ACCADEMICO E AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ART. 26**  
**DISCIPLINA DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI**

1. Gli organi di cui al presente capo sono convocati dal Rettore almeno sette giorni prima della data stabilita per l'adunanza; la convocazione avviene con comunicazione a mezzo posta elettronica inviata a tutti i componenti e contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riunione, nonché dell'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. Per ragioni di necessità e di urgenza il Rettore può procedere all'integrazione dell'ordine del giorno, già comunicato, entro tre giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

3. Almeno tre giorni prima della data stabilita per l'adunanza le proposte di delibera e i documenti istruttori relativi agli argomenti all'ordine del giorno, nonché il verbale della seduta precedente, sono resi disponibili ai componenti degli organi secondo le modalità più appropriate individuate dall'amministrazione. Ogni proposta di deliberazione o di parere deve essere corredata da adeguata relazione istruttoria, oltre che dalle attestazioni di regolarità tecnico-giuridica e contabile rese dai responsabili degli uffici interessati.

4. I componenti degli organi hanno diritto di ottenere dagli uffici ogni notizia e informazione utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

5. Gli organi di cui al presente capo sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti; eventuali assenti giustificati non determinano la modifica della maggioranza di cui al periodo precedente.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, fatte salve le maggioranze qualificate previste dallo Statuto e dalla normativa vigente per determinati argomenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

8. I verbali delle adunanze sono approvati nella seduta successiva e sono sottoscritti dal Rettore e dal Direttore generale. I verbali sono redatti secondo principi di sinteticità e chiarezza e riportano obbligatoriamente l'espressione dei voti contrari o di astensione rispetto alle deliberazioni assunte e le dichiarazioni di dissenso. Nel caso in cui un componente chieda che il proprio intervento venga integralmente trascritto nel verbale è tenuto a presentarlo per iscritto al segretario nel corso della seduta stessa.

**ART. 27**  
**CESSAZIONE DAL MANDATO**

1. La cessazione dal mandato di componente degli organi di cui al presente capo consegue a:

- a) decadenza;
- b) dimissioni volontarie;
- c) rimozione;
- d) impedimento permanente o comunque tale da non consentire l'espletamento del mandato;
- e) decesso.

2. Si decade dal mandato in caso di:

- a) perdita dei requisiti di eleggibilità;

b) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dei rispettivi organi ovvero assenza giustificata a sei sedute consecutive.

3. La decadenza è dichiarata con deliberazione adottata dall'organo di appartenenza.

4. Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto all'organo di appartenenza ed hanno effetto dal momento della loro accettazione da parte di esso.

5. La rimozione è disposta con decreto rettorale, previa motivata deliberazione dell'organo di appartenenza, che ne accerti e dichiari i presupposti, in caso di gravi e ripetute inadempienze ai doveri conseguenti all'accettazione del mandato o di violazione di norme di legge o di Statuto.

6. L'organo di appartenenza comunica all'interessato l'avvio del procedimento di rimozione a suo carico a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o modalità similari previste dall'ordinamento.

7. L'interessato può presentare all'organo di appartenenza memorie e documenti entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.

8. L'impedimento permanente, o comunque tale da non consentire l'espletamento del mandato, è accertato dall'organo di appartenenza e dichiarato con propria deliberazione.

9. In tutti i casi di cessazione dal mandato di componente del Senato accademico, subentra il primo dei non eletti. Qualora manchi il primo degli eletti, si procede ad elezioni suppletive.

10. Per i casi di cessazione dal mandato di componente del Consiglio di amministrazione si applica la disposizione del precedente articolo 23 comma 8.

**TITOLO II**  
**ORGANI DI CONSULTAZIONE, GARANZIA, VALUTAZIONE E CONTROLLO**

**CAPO I**  
**CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**

**ART. 28**  
**COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio degli studenti, previsto dall'articolo 16 dello Statuto, è costituito con decreto rettorale ed è composto dagli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nel Consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. e da quindici studenti eletti a suffragio universale diretto, secondo le modalità stabilite nel Titolo IV del presente regolamento.
2. Il Consiglio è convocato dal Rettore per la seduta di insediamento entro dieci giorni dalla nomina dei componenti eletti.
3. L'elezione del presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Qualora nessun candidato raggiunga tale quorum, si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si considera eletto il candidato maggiore di età.
3. Il presidente eletto designa tra i componenti del Consiglio un vice-presidente che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.
4. Il Consiglio elegge fra i propri componenti, a maggioranza semplice, un segretario.

**ART. 29**  
**DISCIPLINA DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI**

1. Il Consiglio si riunisce, in seduta ordinaria, secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno dal presidente in stretto coordinamento con i calendari delle sedute degli organi di governo dell'Ateneo.
2. Il Consiglio può essere convocato, in seduta straordinaria, quando:
  - a) il presidente ritiene che circostanze urgenti lo richiedano;
  - b) un terzo dei componenti ne facciano motivata istanza;
  - c) il presidente presenti le proprie dimissioni o cessi anticipatamente dal mandato.
3. Il presidente convoca il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, nel quale devono essere inseriti anche gli argomenti richiesti da almeno un terzo dei componenti.
4. Il Consiglio può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Il Consiglio adotta un proprio regolamento per disciplinare lo svolgimento delle proprie adunanze e il funzionamento dell'organo.

**CAPO II**  
**COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA  
E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI**

**ART. 30**  
**COMPOSIZIONE E NOMINA**

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, previsto dall'articolo 17 dello Statuto, è costituito da componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'Università. In particolare esso è formato da:

- a) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Università, come individuate ai sensi del successivo comma 2;
  - b) un pari numero di rappresentanti dell'Università, ivi compreso il presidente, proporzionalmente ripartiti tra il personale docente e il personale tecnico-amministrativo.
2. L'individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai fini di cui al comma 1 lettera a) avviene con decreto rettorale all'atto dell'avvio del procedimento di costituzione o di rinnovo del Comitato.
  3. Il presidente è designato dal Rettore nella persona del delegato per le pari opportunità.
  4. I rappresentanti di cui al comma 1 lettera b), ad eccezione del presidente, sono designati dal Senato accademico fra coloro che, a seguito di avviso pubblico rivolto a tutto il personale, risultino in possesso di un *curriculum* comprovante il possesso dei requisiti di professionalità, esperienza e attitudine necessari a far parte del Comitato.
  5. Nella composizione di ciascuna delle due componenti del Comitato deve essere assicurata la presenza paritaria di entrambi i generi.
  6. I componenti del Comitato sono nominati con decreto rettorale.
  7. Partecipano alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, due studenti designati dal Consiglio degli studenti.

#### **ART. 31 DURATA IN CARICA**

1. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
2. I componenti eventualmente subentranti nel corso del mandato cessano comunque dalla carica allo scadere del mandato del Comitato.

#### **ART. 32 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO**

1. Il presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.
2. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte l'anno; può essere convocato in via straordinaria dal presidente per motivi di necessità e urgenza, e comunque ogniqualvolta sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti.
3. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente dell'organo individuato dal presidente; il segretario redige apposito verbale delle riunioni, firmato dal presidente e dal segretario stesso.
5. Le dimissioni dalla carica di componente del Comitato sono presentate per iscritto al presidente e contestualmente comunicate al Comitato.
6. Le dimissioni dalla carica di presidente sono presentate per iscritto al Rettore e contestualmente comunicate al Comitato.
7. Le sostituzioni dei componenti cessati anticipatamente sono effettuate con le stesse modalità di cui all'articolo 30.

#### **ART. 33 COMPITI DEL COMITATO**

1. Il Comitato svolge i compiti di cui alla normativa vigente e all'articolo 17 dello Statuto e in particolare:

- a) promuove le pari opportunità in relazione a tutti i componenti della comunità accademica, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, in particolare se fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilità, sull'età;
- b) sostiene la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e promuovere condizioni per l'effettiva parità di genere;
- c) favorisce la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;
- d) promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;
- e) incoraggia l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
- f) fornisce, ove richiesti, pareri sui piani di formazione del personale, sugli orari di lavoro, sulle forme di flessibilità lavorative e sugli interventi di conciliazione vita-lavoro e nelle materie oggetto di contrattazione integrativa che rientrano nelle proprie competenze;
- g) verifica gli esiti delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità; delle azioni di promozione del benessere organizzativo e di prevenzione del disagio dei lavoratori; delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro; l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

2. Il Comitato predisporre, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta riferita all'anno precedente, con particolare riferimento alla situazione del personale dell'Ateneo in ordine all'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing), tenendo conto anche dei dati e delle informazioni forniti dall'amministrazione universitaria.

3. Le relazioni sono trasmesse, a cura del presidente, al Rettore e al Direttore generale, anche ai fini dell'eventuale inoltro al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.

**CAPO III**  
**COLLEGIO DI DISCIPLINA**

**ART. 34**  
**COLLEGIO DI DISCIPLINA**

1. Il funzionamento del Collegio di disciplina, di cui all'articolo 18 dello Statuto, è disciplinato con apposito regolamento.

**CAPO IV**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**ART. 35**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio di dei revisori dei conti, di cui all'articolo 19 dello Statuto, sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

**CAPO V**  
**NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO**

**ART. 36**  
**COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI DESIGNAZIONE**

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, previsto dall'articolo 20 dello Statuto, è nominato dal Rettore, sentito il

Senato accademico; esso è costituito da quattro componenti in possesso di un'elevata qualificazione professionale e prevalentemente esterni all'Università, oltre ad un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli studenti.

2. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni, con l'eccezione del rappresentante degli studenti che resta in carica per due anni, e possono essere confermati nella carica una sola volta.

3. Ai componenti del Nucleo di valutazione è attribuito un compenso onnicomprensivo, determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione, oltre al trattamento di missione ai sensi della normativa vigente.

### **ART. 37 COMPITI DEL NUCLEO**

1. Sono funzioni proprie del Nucleo di valutazione:

- a) la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso i dipartimenti;
- b) la valutazione della sussistenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi di studio di nuova istituzione o attivazione;
- c) la verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
- d) la verifica sui requisiti di idoneità dei corsi di dottorato di ricerca attivi nel precedente anno solare;
- e) l'accertamento della congruità del *curriculum* scientifico e professionale dei titolari dei contratti di insegnamento conferiti in via diretta, ai sensi della normativa vigente;
- f) la presentazione agli organi di governo, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, di una relazione annuale sulle analisi effettuate;
- g) l'attività di valutazione delle strutture e dell'attività del personale dell'Università, specialmente per quanto attiene il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti;
- h) la verifica del funzionamento complessivo del sistema di valutazione e trasparenza dell'Università.

**TITOLO III**  
**ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE**

**CAPO I**  
**DIRETTORE GENERALE**

**ART. 38**  
**FUNZIONI GENERALI E PROCEDIMENTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

1. Nel rispetto del principio generale della distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo e quelle di amministrazione e di gestione, il Direttore generale, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e dell'organizzazione complessiva dei servizi, delle risorse e del personale tecnico-amministrativo.
2. L'incarico di Direttore generale viene conferito a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, a seguito di procedura di selezione indetta con avviso pubblico.
3. Il Rettore, tre mesi prima della scadenza del termine dell'incarico conferito al Direttore generale, indice, con proprio decreto, una procedura di selezione ad evidenza pubblica per il conferimento di un nuovo incarico. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica in caso di rinnovo dell'incarico al medesimo soggetto.
4. La procedura di selezione di cui al comma 3 viene, altresì, indetta dal Rettore, con proprio decreto, entro un mese dalla data in cui il Direttore generale ha rassegnato le volontarie dimissioni dall'incarico ovvero dalla data di cessazione anticipata o di revoca dell'incarico.
5. Il decreto rettorale con il quale viene indetta la procedura di selezione ad evidenza pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore generale deve contenere, tra l'altro, le indicazioni relative ai requisiti professionali richiesti ai candidati e al termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande; il decreto è pubblicato nell'albo ufficiale *on-line* e nel sito web di Ateneo.
6. Il Rettore, con l'ausilio di una commissione, individua, tra i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione e che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti, il candidato al quale intende conferire l'incarico di Direttore generale; formula, a tal fine, una proposta adeguatamente motivata al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

**ART. 39**  
**PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE E LA REVOCA DELL'INCARICO**

1. La procedura di valutazione del Direttore generale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, è disciplinata dal sistema di misurazione e di valutazione delle performance, sia organizzativa che individuale, adottato dall'Università.
2. L'incarico di Direttore generale può essere revocato per gravi motivi su proposta motivata del Rettore al Consiglio di amministrazione e previo parere del Senato accademico, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell'interessato.
3. Il Consiglio di amministrazione delibera la revoca dell'incarico con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei componenti.

**CAPO II**  
**AREE AMMINISTRATIVE E UFFICI**

**ART. 40**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le aree amministrative rappresentano le strutture fondamentali in cui si articola l'organizzazione amministrativa dell'Università per il perseguimento dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia

dell'azione amministrativa.

2. Le aree amministrative sono istituite, modificate o disattivate con provvedimento del Direttore generale.

#### **ART. 41 STRUTTURA E FINALITÀ**

1. Le aree amministrative sono strutture preposte allo svolgimento di specifiche funzioni amministrative e curano la gestione e l'attuazione degli obiettivi assegnati dal Direttore generale, sulla base delle linee di indirizzo deliberate dal Consiglio di amministrazione.

2. L'attività dell'area amministrativa è coordinata da un Responsabile, scelto dal Direttore generale con proprio provvedimento tra i funzionari dell'Università con comprovate esperienze e competenza nel settore.

3. Le aree amministrative si articolano in uffici, cui sono preposti, da parte del Direttore generale su proposta del Responsabile dell'area, funzionari di provata capacità ed esperienza.

#### **ART. 42 RESPONSABILE DELL'AREA**

1. Il Responsabile dell'area amministrativa svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina le attività dell'area e cura, per la parte di propria competenza e secondo le disposizioni del Direttore generale, l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti degli organi di governo;
- b) predispone la proposta di budget economico dell'area, cura la rendicontazione dei fondi assegnati e adotta, per quanto di competenza, gli atti e i provvedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli obiettivi assegnati, esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate eventualmente delegati;
- c) dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici che compongono l'area e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- d) provvede alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali attribuite alla propria struttura;
- e) predispone una relazione annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli obiettivi da sottoporre al Direttore generale;
- f) svolge ogni altro compito delegatogli dal Direttore generale o attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti d'Ateneo.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI**

**ART. 43**  
**OGGETTO**

1. Costituiscono oggetto della disciplina elettorale prevista nel presente Titolo tutte le votazioni previste dalla legge e dallo Statuto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari e nell'E.R.S.U., e in particolare nei seguenti organi:

- a) Senato accademico;
- b) Consiglio di amministrazione;
- c) Consiglio degli studenti;
- d) Comitato per lo sport universitario;
- e) Consigli dei dipartimenti e Consigli dei corsi di studio;
- f) Consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U.

2. Le votazioni per l'elezione delle rappresentanze studentesche sono concentrate generalmente in un solo turno elettorale biennale. In caso di necessità si procede a turni elettorali per l'elezione dei rappresentanti che durano in carica per il solo periodo necessario a completare il mandato.

**ART. 44**  
**INDIZIONE DELLE ELEZIONI E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI RAPPRESENTANTI**

1. Il Rettore indice le elezioni e ne fissa la data con proprio decreto, da emanare e pubblicare almeno sessanta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle stesse.

2. Il decreto rettorale di indizione delle elezioni determina:

- a) i giorni e gli orari durante i quali si svolgono le operazioni di voto e di scrutinio;
- b) il numero dei rappresentanti da eleggere in seno a ciascun organo, secondo le disposizioni dello Statuto e della legge;
- c) i dati numerici che definiscono lo stato delle iscrizioni al giorno precedente a quello di emanazione del decreto d'indizione.

3. Il numero dei rappresentanti degli studenti in ciascuno dei Consigli di corso di studio è fissato a tre.

**ART. 45**  
**ELETTORATO ATTIVO**

1. L'elettorato attivo per le elezioni dei rappresentanti negli organi indicati all'articolo 43 comma 1 lettere a) e b) spetta agli studenti che, alla data di svolgimento delle elezioni, risultino regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

2. L'elettorato attivo per le elezioni dei rappresentanti negli organi indicati all'articolo 43 comma 1 lettere c), d) ed f) spetta agli studenti che, alla data di svolgimento delle elezioni, risultino regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università.

3. L'elettorato attivo per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in ciascun Consiglio di dipartimento spetta agli studenti che, alla data di svolgimento delle elezioni, risultino regolarmente iscritti ai corsi di studio gestiti dal dipartimento.

4. L'elettorato attivo per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in ciascun Consiglio di corso di studio spetta agli studenti regolarmente iscritti al medesimo corso alla data di svolgimento delle elezioni.

**ART. 46**  
**ELETTORATO PASSIVO**

1. L'elettorato passivo negli organi di cui all'articolo 43 comma 1 lettere a) e b) spetta agli studenti, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo previsti nell'articolo 45, che siano iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università e che non siano fuori corso da più di un anno.

2. L'elettorato passivo negli organi di cui all'articolo 43 comma 1 lettere c), d), e) ed f) spetta agli studenti, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo previsti nell'articolo 45, che siano iscritti per la prima volta ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università e che non siano fuori corso da più di un anno.

3. Ciascuno studente eleggibile può presentare la propria candidatura in uno solo dei seguenti organi:

- a) Senato accademico;
- b) Consiglio di amministrazione;
- c) Comitato per lo sport universitario;
- d) Consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U.

#### **ART. 47**

##### **PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE**

1. Le liste dei candidati debbono essere depositate entro le ore 12.00 del trentesimo giorno precedente a quello d'inizio delle votazioni presso gli uffici competenti dell'Università da un candidato o da un firmatario della lista stessa in qualità di presentatore ufficiale.

2. Per essere validamente presentata ogni lista deve:

- a) essere contrassegnata da una denominazione o sigla tale da non potersi confondere con altre precedentemente presentate;
- b) contenere – pena la non accettazione da parte dell'ufficio ricevente – un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi, elencati nell'ordine determinato dai firmatari della lista;
- c) essere corredata dalle dichiarazioni d'accettazione della candidatura previste dal successivo articolo 48 comma 1;
- d) essere corredata dalle firme di presentazione di studenti aventi diritto al voto, di cui al successivo articolo 49.

3. Ad ogni lista di candidati presentata per gli organi di cui all'articolo 43 è attribuito dall'ufficio ricevente il numero corrispondente all'ordine di presentazione.

4. All'atto di ricevere la lista, gli uffici competenti rilasciano al presentatore ufficiale una ricevuta, in cui è determinato anche il numero progressivo da assegnare alla stessa, qualora sia stata validamente presentata.

5. Nell'ipotesi di denominazione o sigla identica o comunque confondibile con la sigla di altra lista presentata in precedenza, gli uffici competenti invitano il presentatore ufficiale a modificare la denominazione o sigla. Il presentatore ufficiale deve consegnare la nuova denominazione o la nuova sigla entro le 24 ore successive, pena l'esclusione della lista dalle votazioni.

#### **ART. 48**

##### **CANDIDATI**

1. I candidati debbono accettare per iscritto la candidatura con firma autografa apposta in calce al documento di autocertificazione del candidato stesso.

2. Gli uffici competenti, entro i sette giorni successivi alla presentazione della lista, verificano la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati; eventuali difetti inerenti la mancata iscrizione all'anno accademico in cui si svolgono le elezioni possono essere sanati entro il termine prorogabile di tre giorni comunicato dagli uffici.

3. L'eventuale difetto dei requisiti di eleggibilità di uno o più candidati di una lista non ne determina l'invalidità, bensì unicamente l'esclusione del candidato o dei candidati che difettino dei requisiti prescritti.

4. Nel caso in cui un candidato abbia accettato la candidatura per lo stesso organo in due o più liste, ovvero per più organi, in violazione dell'articolo 46 comma 3, lo stesso è escluso di diritto da tutte le liste concorrenti.

**ART. 49**  
**PRESENTATORI**

1. Il numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste è fissato in 50 (cinquanta) per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi indicati all'articolo 43 comma 1 lettere a), b), c), d) ed f).
2. Il numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei dipartimenti e nei Consigli dei corsi di studio è determinato nel modo che segue, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 45 commi 3 e 4:
  - a) 10 (dieci) firme nel caso in cui gli iscritti al corso di studio siano in numero pari o inferiore a 500 (cinquecento);
  - b) 20 (venti) firme nel caso in cui gli iscritti al corso di studio siano in numero da 501 (cinquecentouno) fino a 1000 (mille);
  - c) 30 (trenta) firme nel caso in cui gli iscritti al corso di studio siano in numero da 1001 (milleuno) fino a 2000 (duemila);
  - d) 40 (quaranta) firme nel caso in cui gli iscritti al corso di studio siano in numero superiore a 2000 (duemila).
3. Accanto ad ogni firma debbono essere indicati il cognome e nome, la data di nascita, il numero di matricola del firmatario e il corso di studio frequentato, a pena di esclusione dal computo dei presentatori.
4. Ove le firme siano raccolte in uno o più fogli separati dalla lista, ciascun foglio dovrà recare in alto la denominazione ovvero la sigla della lista cui le firme si riferiscono.
5. I presentatori della lista autocertificano la regolarità dell'iscrizione dei firmatari.
6. Gli uffici competenti dell'Università si riservano di effettuare controlli al fine di verificare che i firmatari della lista siano regolarmente iscritti e, quindi, titolari del diritto di elettorato attivo di cui all'articolo 45. In caso di esito negativo della verifica, ne danno comunicazione al presentatore ufficiale assegnando un termine improrogabile di tre giorni per la regolarizzazione delle posizioni interessate. L'eventuale permanenza dell'irregolarità determina l'annullamento della firma e la conseguente esclusione della lista dalle votazioni nel caso in cui, per effetto di tale annullamento, il numero dei presentatori sia inferiore al numero minimo prescritto dal presente articolo.
7. Eventuali firme di presentatori apposte in due o più liste concorrenti alla votazione per lo stesso organo sono annullate in tutte le liste.

**ART. 50**  
**PUBBLICAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE**

1. Entro il decimo giorno successivo al termine di cui al primo comma del precedente articolo 47, il Rettore, accertate la regolarità e validità della presentazione delle liste e delle candidature, provvede a rendere note le candidature ammesse a mezzo manifesto contenente le sigle o le denominazioni delle singole liste e gli elenchi nominativi dei candidati, secondo l'ordine di presentazione.
2. Eventuali rilievi, concernenti l'ammissione o l'esclusione di liste o candidati, debbono pervenire per iscritto al Rettore entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di cui al comma precedente. Su ogni rilievo decide, con giudizio insindacabile, il Rettore stesso entro il terzo giorno successivo alla ricezione dei rilievi.

**ART. 51**  
**SEGGI ELETTORALI E RAPPRESENTANTI DI LISTA**

1. Per lo svolgimento delle elezioni sono costituiti un seggio elettorale per ciascun dipartimento ed eventuali seggi per ciascuna sede distaccata, ai quali sono assegnati come elettori gli iscritti ai corsi che hanno luogo presso la sede stessa. L'ubicazione dei seggi elettorali è resa nota con ogni modalità ritenuta utile dall'amministrazione dell'Università. I seggi costituiti presso le sedi distaccate possono osservare un orario di apertura ridotto.

2. Presso ciascun seggio elettorale uno studente per ciascuna lista presentata, designato dal presentatore ufficiale con comunicazione per iscritto al Rettore almeno tre giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni, può svolgere funzioni di rappresentante di lista; le funzioni dei rappresentanti di lista sono analoghe a quelle previste dalla legge per i rappresentanti di lista alle elezioni politiche.

#### **ART. 52** **ESPRESSIONE DEL VOTO**

1. Ciascun elettore, per essere ammesso al voto, deve presentarsi munito del libretto o del tesserino universitario o del tesserino dell'E.R.S.U. ovvero, in mancanza, di un valido documento di identità, indicando il proprio numero di matricola.

2. Il presidente del seggio consegna all'elettore le schede occorrenti per la votazione, contraddistinte all'esterno dal sigillo dell'Università e dalla firma di un componente del seggio elettorale. Le schede contengono al loro interno la denominazione delle liste concorrenti e i nominativi dei candidati per ciascuna lista.

3. Una volta introdotto nella cabina predisposta per la votazione all'interno del seggio, l'elettore esprime il proprio voto indicando la lista prescelta e il nominativo o i nominativi dei candidati della lista votata, per i quali intende esprimere preferenze.

4. Non possono essere espresse preferenze per un numero superiore ad un terzo degli eligendi, pena la nullità delle preferenze.

5. Le schede, votate e chiuse, vengono consegnate dall'elettore al presidente del seggio elettorale, che provvede in sua presenza ad imbucarle nelle relative urne.

#### **ART. 53** **SCRUTINIO DEI VOTI**

1. Ogni commissione di seggio provvede ad effettuare lo scrutinio dei voti espressi nel rispetto del seguente ordine:

- a) Senato accademico;
- b) Consiglio di amministrazione;
- c) Consiglio degli studenti;
- d) Comitato per lo sport universitario;
- e) Consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U.;
- f) Consigli di dipartimento;
- g) Consigli di corso di studio.

#### **ART. 54** **ATTRIBUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

1. Entro i cinque giorni successivi gli uffici competenti procedono all'attribuzione dei rappresentanti delle singole liste secondo le norme che seguono:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale, costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- b) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, due, tre, ecc. sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- c) i quozienti così ottenuti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minor cifra elettorale;
- d) le rappresentanze sono assegnate alle liste, in corrispondenza ai quozienti scelti come indicati nella lettera precedente;
- e) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

2. Completate le operazioni di cui al comma 1, il Rettore procede alla proclamazione degli eletti.

3. Gli uffici competenti curano la pubblicazione dei risultati nel sito web di Ateneo.

#### **ART. 55**

##### **ESAME DEI RICORSI AVVERSO L'ATTRIBUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE E LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

1. Eventuali ricorsi avverso l'attribuzione delle rappresentanze e la proclamazione degli eletti debbono essere inoltrati per iscritto agli uffici competenti dell'Università, da parte dei presentatori ufficiali o dei candidati di ciascuna lista, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione.

2. Su tali ricorsi decide insindacabilmente, nei successivi dieci giorni, il Rettore.

#### **ART. 56**

##### **DURATA DEL MANDATO**

1. Il mandato dei rappresentanti degli studenti negli organi di cui all'articolo 43 ha durata biennale, con possibilità di un solo rinnovo.

2. In caso di dimissioni e di decadenza per perdita dei requisiti di eleggibilità i rappresentanti cessati sono sostituiti dai primi tra i candidati non eletti nella stessa lista.

3. Il conseguimento della laurea triennale non determina la decadenza dei rappresentanti che si iscrivono al corso di laurea magistrale senza soluzione di continuità.

#### **ART. 57**

##### **CESSAZIONE DAL MANDATO**

1. La cessazione dal mandato di rappresentante degli studenti negli organi di cui all'articolo 43 consegue a:

- a) decadenza;
- b) dimissioni volontarie;
- c) rimozione;
- d) impedimento permanente o comunque tale da non consentire l'espletamento del mandato;
- e) decesso.

2. Si decade dal mandato in caso di:

- a) perdita dei requisiti di eleggibilità;
- b) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dei rispettivi organi ovvero assenza giustificata a sei sedute consecutive.

3. La decadenza è dichiarata con deliberazione adottata dall'organo di appartenenza.

4. Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto all'organo di appartenenza ed hanno effetto dal momento della loro accettazione da parte di esso.

5. La rimozione è disposta con decreto rettorale, previa motivata deliberazione dell'organo di appartenenza, che ne accerti e dichiari i presupposti, in caso di gravi e ripetute inadempienze ai doveri conseguenti all'accettazione del mandato o di violazione di norme di legge o di Statuto.

6. L'organo di appartenenza comunica all'interessato l'avvio del procedimento di rimozione a suo carico a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o modalità similari previste dall'ordinamento.

7. L'interessato può presentare all'organo di appartenenza memorie e documenti entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.

8. L'impedimento permanente, o comunque tale da non consentire l'espletamento del mandato, è accertato dall'organo di appartenenza e dichiarato con propria deliberazione.

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI ELETTORALI**

**ART. 58**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Titolo contiene disposizioni generali in materia elettorale che trovano applicazione, ove non diversamente disposto, per le elezioni del Rettore, del Senato accademico e dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Università di cui al precedente Titolo IV.

**ART. 59**  
**PRINCIPI GENERALI**

1. Le elezioni devono svolgersi in uno o più giorni consecutivi non festivi.
2. Gli aventi diritto al voto ricevono informazione della data, delle ore, del luogo e delle modalità di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica e mediante pubblicazione del provvedimento di indizione delle elezioni nell'albo ufficiale *on-line* e nel sito web di Ateneo.
3. Le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche.

**ART. 60**  
**COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI**

1. Le commissioni preposte ai seggi elettorali sono costituite con provvedimento formale e sono composte da:
  - a) un professore ordinario con funzioni di presidente;
  - b) un professore associato con funzioni di vice-presidente;
  - c) un ricercatore;
  - d) due componenti del personale tecnico-amministrativo, di cui uno con funzioni di segretario.
2. I provvedimenti di costituzione delle commissioni preposte ai seggi elettorali prevedono componenti supplenti per garantire l'ordinato svolgimento delle votazioni.
3. Almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vice-presidente, devono essere sempre presenti alle operazioni del seggio; lo spoglio delle schede votate deve avvenire ad opera della commissione preposta al seggio nella sua composizione integrale.
4. Nel provvedimento di indizione delle elezioni può essere prevista la costituzione di seggi aggiuntivi, con l'indicazione dei luoghi e degli edifici universitari dove i seggi stessi sono situati.
5. Ciascun seggio elettorale è munito di una o più cabine destinate all'espressione del voto.
6. I locali ove i seggi e le cabine elettorali sono ubicati devono consentire l'accesso ai portatori di handicap.

**ART. 61**  
**INSEDIAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI**

1. Nel primo giorno di votazione gli uffici competenti dell'Università procedono all'insediamento dei seggi elettorali, provvedendo, se necessario, alla convocazione dei componenti supplenti, senz'altra formalità.
2. Gli uffici consegnano al presidente di ciascuna commissione:
  - a) copia del presente regolamento e dello Statuto;
  - b) un numero di urne vuote equivalente ai tipi di schede da utilizzare in ciascun seggio;
  - c) l'elenco degli elettori assegnati a ciascun seggio;
  - d) le schede elettorali di tanti tipi quante sono le elezioni che si debbono svolgere nel seggio, contraddistinte da un colore diverso per ciascuna elezione;

- e) le matite copiative occorrenti per le votazioni;
- f) i moduli destinati alla verbalizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio e quanto altro occorre per il compimento di dette operazioni.

3. All'insediamento del seggio gli uffici competenti comunicano al presidente del seggio le eventuali variazioni inerenti l'elenco degli elettori attivi avvenute tra il momento dell'indizione delle elezioni e la data della votazione.

4. Delle operazioni d'insediamento si dà atto nel verbale delle elezioni.

5. Completate le operazioni preliminari, il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, provvede alla vidimazione delle schede e dichiara aperte le operazioni di voto, dettando le disposizioni opportune per il loro disciplinato svolgimento.

#### **ART. 62**

##### **SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI E CHIUSURA DEI SEGGI**

1. Al termine di ciascuna giornata di votazione il presidente del seggio elettorale procede a sigillare le urne contenenti le schede già votate e riporta nel verbale l'indicazione del numero degli elettori che hanno votato.

2. Il presidente del seggio elettorale adotta le misure necessarie per la custodia del materiale elettorale.

#### **ART. 63**

##### **VOTAZIONE**

1. Il voto si esprime scrivendo sulla scheda il nome e il cognome del candidato prescelto. In caso di omonimia va indicata anche la data di nascita del candidato.

2. Qualora l'elettore, dopo aver votato, consegni la scheda aperta o faccia altrimenti prendere cognizione a qualcuno della sua espressione di voto, il presidente del seggio ritira la scheda votata, la racchiude in apposito plico senza imbucarla nell'urna e fa immediatamente annotare nel verbale quanto avvenuto. L'elettore non è più ammesso al voto.

#### **ART. 64**

##### **SCRUTINIO DEI VOTI**

1. Al termine delle votazioni il presidente del seggio elettorale provvede, per ciascuno scrutinio e con l'ausilio degli altri componenti della commissione, alle seguenti operazioni:

- a) aprire l'urna o le urne;
- b) contare le schede contenute nell'urna o nelle urne stesse;
- c) dare atto nel verbale della rispondenza o meno del numero delle schede votate a quello dei voti espressi, quale risulta dalla somma dei voti espressi indicati nei verbali della commissione;
- d) scrutinare le schede, dopo aver distribuito all'uopo le relative mansioni fra i componenti della commissione.

2. terminate le operazioni di ciascun scrutinio, il presidente del seggio elettorale redige il relativo verbale, sottoscritto da tutti i componenti la commissione, da cui risultino:

- a) il numero degli aventi diritto al voto;
- b) il numero di coloro che hanno partecipato alla votazione;
- c) il numero dei voti espressi;
- d) il numero dei voti validi, delle schede bianche e di quelle nulle o annullate;
- e) il risultato delle votazioni.

3. Ai fini di cui al precedente comma 2 lettera d), il voto espresso si considera nullo:

- a) nel caso in cui sia espresso in una scheda non regolarmente vidimata dalla commissione elettorale;
- b) nel caso in cui la scheda sia stata votata con un mezzo diverso dalla matita copiativa consegnata all'elettore;

- c) nel caso in cui la scheda rechi scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- d) quando vi sia incertezza assoluta sulla preferenza accordata.

4. Sulla validità del voto espresso e su ogni altra questione insorta nel corso dello scrutinio, decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli altri componenti della commissione, dando atto a verbale di eventuali opposizioni.

#### **ART. 65** **PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E PRESENTAZIONE DEI RICORSI**

1. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano di ruolo; in caso di ulteriore parità, è eletto il più anziano di età.
2. Compilate le operazioni indicate all'articolo 64 il presidente del seggio comunica senza indugio i risultati degli scrutini agli uffici competenti, i quali provvedono alla pubblicazione dei risultati dello scrutinio nel sito web di Ateneo.
3. Avverso i risultati delle operazioni di scrutinio può essere proposto ricorso entro sette giorni al Senato accademico, il quale decide nella prima seduta utile.

#### **ART. 66** **ACCETTAZIONE DEL MANDATO**

1. Risulta eletto colui che ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Salvo espressa rinuncia da comunicarsi per iscritto entro sette giorni dalla pubblicazione dei risultati dello scrutinio nel sito web di Ateneo ai sensi dell'articolo precedente, il mandato si intende accettato.
3. In caso di rinuncia o di impedimento, subentra il primo dei non eletti.
4. In caso di ulteriore rinuncia, da effettuarsi entro sette giorni dalla pubblicazione della rinuncia di cui al comma 2, si procede ad elezioni suppletive.

#### **ART. 67** **PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

1. Il Rettore, trascorso inutilmente il termine per la proposizione dei ricorsi di cui all'articolo 65 e per la rinuncia di cui all'articolo 66, procede entro tre giorni alla proclamazione degli eletti.
2. In caso di proposizione di ricorsi, la proclamazione avviene entro tre giorni dalla decisione sui predetti ricorsi.
3. In caso di rinuncia e di subentro del primo dei non eletti, la proclamazione dell'elezione di quest'ultimo avviene con distinto decreto rettorale da emettersi entro tre giorni dalla scadenza del termine per la rinuncia ai sensi dell'articolo 66 comma 4, salva l'ipotesi di ulteriore rinuncia ai sensi del medesimo comma.
4. Entro il quindicesimo giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto, il Rettore provvede a convocare il Senato accademico, che decide insindacabilmente sulla validità delle singole elezioni e su ogni altra questione insorta.

#### **ART. 68** **ELEZIONI SUPPLETIVE**

1. Le elezioni suppletive si svolgono secondo le modalità previste dal presente Titolo e sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
2. Gli eletti in seguito ad elezioni suppletive rimangono in carica per la restante durata del mandato.

**TITOLO VI**  
**STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE**

**CAPO I**  
**DIPARTIMENTI**

**SEZIONE I**  
**DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

**ART. 69**  
**COSTITUZIONE DI UN DIPARTIMENTO**

1. La proposta di costituzione di un dipartimento è formulata nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 26 dello Statuto.
2. La costituzione di un dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, dopo aver valutato la coerenza del progetto scientifico, la compatibilità con gli atti di programmazione dell'Università e con le risorse disponibili. Il dipartimento è istituito con decreto rettorale.

**ART. 70**  
**DISATTIVAZIONE DI UN DIPARTIMENTO**

1. Il Senato accademico propone al Consiglio di amministrazione la disattivazione di un dipartimento qualora il numero dei docenti afferenti scenda al di sotto del limite definito dallo Statuto e non venga ricostituito entro la fine dell'anno accademico successivo.
2. Nei casi di disattivazione di un dipartimento il Consiglio di amministrazione provvede ad adottare le misure necessarie per disciplinare la fase transitoria.

**ART. 71**  
**DOTAZIONE**

1. Ogni dipartimento dispone dei locali, delle attrezzature e degli altri beni strumentali indicati nel decreto rettorale di istituzione e nelle sue successive variazioni o integrazioni, nonché di una o più strutture bibliotecarie, anche in forma associata con altri dipartimenti.
2. Il dipartimento dispone di un'apposita dotazione finanziaria, stabilita annualmente nell'ambito della programmazione economica e finanziaria dell'Università; può inoltre avvalersi di altre risorse, reperite attraverso contratti o convenzioni per attività di ricerca, consulenza o di servizi, secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna dell'Università.
3. Il Direttore generale assegna al dipartimento la dotazione organica di personale tecnico-amministrativo che ne cura la gestione e le attività, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio di amministrazione, individuando altresì un funzionario con l'incarico di responsabile amministrativo del dipartimento.

**ART. 72**  
**AFFERENZA AL DIPARTIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE**

1. Afferiscono al dipartimento i professori e i ricercatori che ne hanno espresso formale opzione. Ogni professore o ricercatore afferisce ad un solo dipartimento.
2. L'afferenza al dipartimento è mantenuta per almeno un triennio.
3. Il professore o ricercatore, al momento dell'assunzione in servizio, afferisce al dipartimento che ne ha proposto la chiamata.

## **ART. 73**

### **DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 comma 6 e dall'articolo 25 comma 3 dello Statuto, il dipartimento può adottare un proprio regolamento di funzionamento, redatto in conformità alla legislazione vigente nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Università.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di dipartimento e approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
3. Il regolamento si conforma, in particolare, alle disposizioni generali contenute nel presente articolo e deve contenere:
  - a) le indicazioni circa la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi del dipartimento, anche mediante il semplice rinvio alla normativa statutaria e regolamentare dell'Università e, in ogni caso, in osservanza di quest'ultima;
  - b) la previsione della eventuale costituzione del Consiglio di direzione e delle modalità di esercizio delle funzioni a questo attribuite;
  - c) le competenze del Consiglio di dipartimento che possono essere delegate al Consiglio di direzione, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 80;
  - d) le indicazioni circa l'eventuale attivazione, per specifiche esigenze di carattere scientifico, di sezioni interne al dipartimento, prive di rappresentatività esterna, definendone i limiti, le condizioni e le specifiche finalità e competenze, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 33 comma 1 dello Statuto e del successivo articolo 82;
  - e) le indicazioni circa l'eventuale costituzione di centri dipartimentali e laboratori per la gestione di particolari attività e progetti di ricerca, definendone le specifiche finalità e competenze, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 83;
  - f) le indicazioni circa le modalità di accesso e utilizzo dei locali, delle attrezzature e dei materiali assegnati al dipartimento, anche a fini di comodato, nel rispetto della normativa vigente dell'Università in materia di spazi e di sicurezza;
  - g) le modalità per la presentazione di proposte di modifica al regolamento del dipartimento;
  - h) ogni altra disposizione ritenuta utile al funzionamento del dipartimento.

## **ART. 74**

### **ORGANI DEL DIPARTIMENTO**

1. Sono organi del dipartimento il Direttore, il Consiglio di dipartimento, la Commissione paritetica docenti-studenti e il Consiglio di direzione, ove istituito con delibera del Consiglio di dipartimento in conformità a quanto previsto dal regolamento della struttura.
2. Il responsabile amministrativo del dipartimento, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle norme vigenti, coadiuva e assiste gli organi del dipartimento nello svolgimento delle rispettive competenze.

## **ART. 75**

### **DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

1. Il Direttore del dipartimento esercita le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di dipartimento, ne predispone l'ordine del giorno e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
  - b) propone al Consiglio di dipartimento la relazione annuale sulle attività didattiche e di ricerca, in correlazione agli obiettivi prefissati e agli indicatori definiti dall'Università e dagli organismi esterni preposti alla valutazione, in conformità alle disposizioni nazionali vigenti;
  - c) su proposta del responsabile amministrativo del dipartimento, predispone la programmazione del budget economico e la relativa rendicontazione, sottoponendole all'approvazione del Consiglio di dipartimento;
  - d) in particolari casi di necessità e di urgenza, debitamente motivati, può adottare gli atti di competenza del Consiglio di dipartimento, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva;
  - e) garantisce il buon andamento della struttura e si adopera per il raggiungimento degli obiettivi programmati,

vigilando in particolare sul rispetto, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti al dipartimento, degli obblighi didattici e di ricerca previsti dalla vigente normativa nazionale e interna dell'Università;

f) nomina, all'esito dei rispettivi procedimenti di elezione, i responsabili delle sezioni di cui all'articolo 82 e i coordinatori dei centri dipartimentali e dei laboratori di cui all'articolo 83;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università.

2. Il Direttore del dipartimento può designare un vice-direttore, scelto tra i professori del dipartimento, con il compito di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni nonché di sostituirlo in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore. Può altresì delegare proprie funzioni su specifiche materie ad altri professori e ricercatori.

## **ART. 76 CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

1. Il Consiglio di dipartimento esercita le funzioni individuate dall'articolo 30 dello Statuto nonché le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti dell'Università.
2. Il Consiglio di dipartimento è composto da:
  - a) i professori e i ricercatori afferenti al dipartimento;
  - b) una rappresentanza degli studenti iscritti, in ragione di cinque rappresentanti nei dipartimenti con meno di duemila iscritti ai corsi di studio di loro gestione; di sette, quando questi siano compresi tra duemila e cinquemila; di nove, negli altri casi, eletta per la durata di due anni accademici;
  - c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento, in ragione di uno ogni cinque, eletta per la durata di tre anni accademici;
  - d) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca che partecipano ai corsi di dottorato coordinati dai docenti afferenti al dipartimento e dei titolari di contratti di ricerca di durata almeno annuale, che prestano la loro attività presso il dipartimento, eletta congiuntamente per ciascun anno accademico dagli stessi, in ragione di un rappresentante ogni cinque, fino ad un massimo di tre.
3. Le rappresentanze di cui al precedente comma lettere b), c) e d) sono elette, a scrutinio segreto, in apposita adunanza convocata dal Direttore del dipartimento.
4. La determinazione del numero degli studenti iscritti, ai fini di cui al precedente comma 2 lettera b), è individuata con riferimento al numero dei soggetti che hanno perfezionato la propria iscrizione entro i trenta giorni antecedenti la data di indizione delle elezioni.
5. Il responsabile amministrativo del dipartimento partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.
6. Il Consiglio del dipartimento è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le rappresentanze elencate nel presente articolo siano state elette.

## **ART. 77 CONVOCAZIONE**

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore con comunicazione a mezzo posta elettronica inviata almeno sette giorni prima della data stabilita per l'adunanza a tutti i componenti del Consiglio, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riunione, nonché dell'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Direttore inserisce all'ordine del giorno argomenti la cui discussione sia richiesta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.
2. Il Consiglio di dipartimento si riunisce in via straordinaria su richiesta motivata di un quarto dei componenti del Consiglio.
3. Nella sua prima riunione e sino all'elezione del Direttore il Consiglio è convocato e presieduto dal professore ordinario più anziano in ruolo o, in mancanza di professori ordinari, dal professore associato più anziano in ruolo.

**ART. 78**  
**DISCIPLINA DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERAZIONI**

1. Le riunioni del Consiglio sono valide quando ad esse intervengano la maggioranza dei suoi componenti, detratti gli assenti giustificati.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
3. Di ogni riunione del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Direttore e dal responsabile amministrativo del dipartimento.
4. I verbali, opportunamente raccolti, sono conservati dal responsabile amministrativo del dipartimento.
5. Una copia di ogni verbale è trasmessa all'amministrazione universitaria.

**ART. 79**  
**COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI**

1. La commissione paritetica docenti-studenti, istituita presso ciascun dipartimento, costituisce un osservatorio permanente delle attività didattiche e del funzionamento dell'orientamento, del tutorato e del *placement*. Essa è disciplinata dall'articolo 31 dello Statuto e svolge i compiti ivi indicati nonché quelli previsti nella vigente normativa nazionale.
2. La commissione è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di dipartimento e da un uguale numero di docenti, designati dal Consiglio stesso. Il professore più anziano nel ruolo assume la presidenza della commissione.
3. Gli uffici del dipartimento assicurano il necessario supporto amministrativo alla commissione.

**ART. 80**  
**CONSIGLIO DI DIREZIONE**

1. Il Consiglio di direzione può essere istituito con delibera del Consiglio di dipartimento ove previsto dal regolamento della struttura, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 dello Statuto.
2. Il Consiglio di direzione svolge funzioni istruttorie e preparatorie sui punti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di dipartimento e coopera con il Direttore all'esecuzione delle delibere adottate.
3. Il Consiglio di dipartimento, su proposta del Direttore, può delegare al Consiglio di direzione le funzioni previste dall'articolo 30 comma 1 lettere e), f) e m) dello Statuto, oltre ad altre funzioni attribuite al Consiglio dai regolamenti dell'Università.
4. Il Consiglio di direzione è composto dal Direttore del dipartimento, che lo presiede, dal vice-direttore, ove designato, dai responsabili delle sezioni e dai presidenti dei consigli dei corsi di studio gestiti dal dipartimento. Il responsabile amministrativo del dipartimento partecipa alle riunioni senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.
5. Alle riunioni del Consiglio di direzione si applicano le disposizioni del precedente articolo 78 commi 1, 2, 3 e 4.

**ART. 81**  
**ARTICOLAZIONE INTERNA DEL DIPARTIMENTO**

1. Il dipartimento può organizzarsi in articolazioni interne, quali sezioni, centri o laboratori ai fini specialmente di una migliore conduzione delle attività di ricerca scientifica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme degli ambiti disciplinari di riferimento del dipartimento.

2. Le articolazioni interne del dipartimento hanno compiti di adempimento di attività istituzionali, senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e per il loro funzionamento si avvalgono della struttura dipartimentale.

## **ART. 82 SEZIONI**

1. Ogni dipartimento, per specifiche esigenze di carattere scientifico, può articolarsi in sezioni, costituite da almeno dodici docenti e coordinate da un responsabile. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Senato accademico sulla base di comprovate esigenze scientifiche e organizzative rappresentate dal singolo dipartimento.

2. Le sezioni del dipartimento sono costituite, secondo principi di adeguata dimensione ed efficacia e in conformità alle previsioni regolamentari di cui all'articolo 73 comma 3 lettera d), con deliberazione del Consiglio di dipartimento, con adozione di un successivo decreto rettorale di istituzione.

3. Ogni sezione si avvale di un responsabile e di un consiglio degli aderenti alla sezione.

4. Il responsabile viene eletto a maggioranza semplice dal consiglio degli aderenti alla sezione in apposita seduta, previa convocazione del Direttore del dipartimento. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

5. Le sezioni possono svolgere attività di programmazione e di coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo della ricerca scientifica; a tal riguardo avanzano proposte al Consiglio di dipartimento.

6. Le sezioni sono prive di rappresentatività esterna e non possono essere dotate di proprie risorse finanziarie e strumentali né di personale tecnico-amministrativo; le sezioni non possono svolgere funzioni inerenti la programmazione del personale docente. Il supporto amministrativo e gestionale alle attività della sezione è assicurato dai competenti uffici del dipartimento.

## **ART. 83 CENTRI DIPARTIMENTALI E LABORATORI**

1. I centri dipartimentali possono essere costituiti solo in presenza di un adeguato numero di docenti, comunque non inferiore a dieci unità. Nel caso di un numero inferiore di docenti, le attività del centro possono essere svolte dalla sezione, senza la costituzione di ulteriori strutture.

2. La costituzione di un centro dipartimentale è deliberata, nel rispetto delle previsioni regolamentari di cui all'articolo 73 comma 3 lettera e), dal Consiglio di dipartimento, con adozione di un successivo decreto rettorale di istituzione.

3. Il centro si avvale di un coordinatore e di un consiglio degli aderenti al centro.

4. Il coordinatore viene eletto a maggioranza semplice dal consiglio degli aderenti al centro in apposita seduta, previa convocazione del Direttore del dipartimento. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

5. Il centro non dispone di autonomia amministrativa e gestionale; gli eventuali fondi destinati all'attività del centro sono contabilizzati nel budget del dipartimento e gestiti in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di dipartimento, su proposta degli organi del centro.

6. Il centro non dispone di proprio personale tecnico-amministrativo; il supporto amministrativo e gestionale alle attività del centro è assicurato dai competenti uffici del dipartimento.

7. I laboratori sono assimilati, per struttura organizzativa e regole di funzionamento, ai centri dipartimentali.

## **ART. 84 CORSI DI STUDIO: ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE, MODIFICAZIONE E DISATTIVAZIONE**

1. Le proposte di istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione di un corso di studio sono formulate, nel rispetto della programmazione finanziaria annuale e triennale e degli indirizzi strategici dell'Università, da

uno o più dipartimenti, considerate le esigenze culturali e professionali, le prospettive occupazionali, le competenze didattiche e le risorse disponibili o acquisibili sia in relazione al personale docente che in termini finanziari. Le proposte sono approvate con apposita delibera del Consiglio di dipartimento interessato a maggioranza assoluta dei componenti, su iniziativa del Direttore o di uno o più Consigli dei corsi di studio gestiti dal medesimo dipartimento; nel caso di proposta proveniente da più dipartimenti, le relative delibere devono essere conformi.

2. L'istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione di un corso di studio sono deliberate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Senato accademico e sulla base di una relazione tecnica del Nucleo di valutazione in ordine alla sostenibilità dell'iniziativa.

3. L'attivazione e la disattivazione di un corso di studio devono essere comunicate al Ministero; nel caso di disattivazione, l'Università assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere l'intero percorso curricolare e di conseguire i relativi titoli, nonché la possibilità per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

4. Ogni deliberazione del Consiglio di amministrazione che disponga una qualsiasi modificazione delle strutture didattiche dell'Università comporta la modifica in senso conforme del Regolamento didattico generale.

## **SEZIONE II**

### **ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

#### **ART. 85**

##### **INDIZIONE**

1. Le elezioni dei componenti dei Consigli di dipartimento sono indette con decreto rettorale almeno sessanta giorni prima della loro scadenza, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data stabilita per le votazioni.

#### **ART. 86**

##### **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 lettera f) dello Statuto, è componente del Consiglio di dipartimento una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato allo stesso, in ragione di uno ogni cinque, eletta per la durata di tre anni accademici.

2. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di dipartimento ha diritto all'elettorato attivo tutto il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che presti effettivo servizio presso il dipartimento alla data dello svolgimento delle elezioni. Il diritto di elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo che presti effettivo servizio presso il dipartimento alla data dello svolgimento delle elezioni in regime di tempo pieno.

3. I dipendenti appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo possono esprimere la propria preferenza per un solo nominativo, nel caso in cui i rappresentanti da eleggere siano in numero pari o inferiore a tre, e per due nominativi, nel caso in cui gli stessi siano in numero superiore a tre.

#### **ART. 87**

##### **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI DI RICERCA E DEI TITOLARI DI CONTRATTI DI RICERCA**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 lettera g) dello Statuto, è componente del Consiglio di dipartimento una rappresentanza dei dottorandi di ricerca che partecipano ai corsi di dottorato coordinati dai docenti afferenti al dipartimento e dei titolari di contratti di ricerca di durata almeno annuale, che prestano la loro attività presso il dipartimento, eletta congiuntamente per ciascun anno accademico dagli stessi, in ragione di un rappresentante ogni cinque, fino a un massimo di tre.

2. Per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca e dei titolari di contratti di ricerca nei Consigli di dipartimento hanno diritto all'elettorato attivo, rispettivamente, i dottorandi regolarmente iscritti a un corso di dottorato coordinato da un docente afferente al dipartimento e i titolari di contratti di ricerca, di durata almeno

annuale, il cui rapporto con l'Università è ancora in essere alla data di svolgimento delle elezioni. I dottorandi esercitano il proprio diritto di elettorato attivo presso il dipartimento cui afferisce il docente coordinatore del corso di dottorato; i titolari di contratti di ricerca presso il dipartimento cui afferisce il docente responsabile scientifico dell'attività di ricerca. Il diritto di elettorato passivo spetta a tutti i dottorandi e ai titolari di contratti di ricerca in corso con l'Università.

3. I dottorandi e i titolari di contratti di ricerca possono esprimere la propria preferenza per un solo nominativo.

#### **ART. 88** **ELEZIONE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO**

1. Il Direttore del dipartimento è eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al dipartimento ovvero, nei casi previsti al comma 2, tra i professori associati a tempo pieno afferenti al dipartimento.

2. I professori associati a tempo pieno possono essere eletti alla carica di Direttore di dipartimento nel caso di indisponibilità di professori ordinari a tempo pieno ovvero nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum stabilito per l'elezione dal comma 3.

3. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di dipartimento nelle prime due votazioni e a maggioranza dei presenti nelle successive; in caso di parità nei voti prevale il professore più anziano nel ruolo.

4. Il Direttore eletto è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

5. L'adunanza del Consiglio di dipartimento nella quale deve avvenire l'elezione del Direttore è indetta dal decano dei professori ordinari del dipartimento e da questi presieduta.

#### **SEZIONE III** **CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA**

#### **ART. 89** **COSTITUZIONE, ADESIONE, RECESSO E DISATTIVAZIONE**

1. I centri interdipartimentali di ricerca, previsti dall'articolo 35 dello Statuto, sono costituiti per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno scientifico e finanziario, sulla base di progetti di durata pluriennale.

2. I centri interdipartimentali di ricerca possono essere costituiti con l'adesione di almeno dodici professori o ricercatori; di norma ciascun professore o ricercatore aderisce ad un solo centro.

3. I centri sono costituiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta dei Consigli di dipartimento interessati; l'istituzione dei centri è formalizzata con decreto rettorale.

4. L'adesione successiva di altri dipartimenti ad un centro già istituito è deliberata dal Consiglio di dipartimento e formalizzata con decreto rettorale.

5. Nel caso in cui un dipartimento, facente parte di un centro, receda dallo stesso con deliberazione motivata del Consiglio di dipartimento, le conseguenze in ordine al funzionamento del centro, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, sono definite con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione per i profili di propria competenza.

6. La disattivazione di un centro interdipartimentale è disposta con deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, e formalizzata con decreto rettorale.

#### **ART. 90** **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

1. Il centro interdipartimentale si avvale di un coordinatore e di un consiglio degli aderenti al centro.
2. La gestione amministrativo-contabile dei fondi necessari per l'attività del centro è affidata ad uno dei dipartimenti che ad esso aderiscono, previa delibera conforme dei Consigli di dipartimento interessati. I fondi necessari per l'attività del centro, registrati nel budget del dipartimento in questione, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate al centro.
3. Il centro non dispone di proprio personale tecnico-amministrativo; il supporto amministrativo e gestionale alle attività del centro è assicurato dai competenti uffici del dipartimento incaricato dell'attività di gestione.

**ART. 91**  
**IL COORDINATORE**

1. Il coordinatore viene eletto a maggioranza semplice dal consiglio degli aderenti al centro in apposita seduta, previa convocazione del Direttore del dipartimento presso il quale il centro ha la propria sede amministrativa; dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Il coordinatore svolge le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede le sedute del consiglio degli aderenti al centro;
  - b) coordina e promuove le attività del centro;
  - c) sottoscrive le richieste di reperimento dei finanziamenti;
  - d) predispone il programma delle attività del centro ed elabora il budget di entrate e uscite relative all'anno finanziario di competenza;
  - d) predispone, al termine dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte dal centro e sulle spese sostenute, da trasmettere al Consiglio di amministrazione.

**ART. 92**  
**IL CONSIGLIO DEGLI ADERENTI AL CENTRO**

1. Il consiglio degli aderenti al centro è composto dai professori e ricercatori aderenti al centro all'atto della sua istituzione o che vi abbiano aderito successivamente. Ogni modificazione della composizione del consiglio degli aderenti al centro è formalizzata con decreto rettorale.
2. Il Consiglio degli aderenti al centro:
  - a) elegge il coordinatore;
  - b) approva, su proposta del coordinatore, il programma di attività del centro e il relativo piano di spesa;
  - c) approva il budget di entrate e uscite relative all'anno finanziario di competenza e la relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente, predisposti dal coordinatore, da sottoporre a ratifica del Consiglio del dipartimento presso cui il centro ha la propria sede amministrativa;
  - d) decide sulle proposte di attività del centro;
  - e) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal coordinatore.
3. Il consiglio degli aderenti al centro è convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma delle attività del centro, del budget preventivo e del rendiconto consuntivo. È altresì convocato ogni volta che il coordinatore lo reputi necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.

**SEZIONE IV**  
**MOBILITÀ INTERNA DEI PROFESSORI E RICERCATORI**

**ART. 93**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

1. La mobilità del professore o del ricercatore verso altro dipartimento può avvenire su istanza dell'interessato o a seguito di bando di mobilità.
2. Le libere determinazioni dei singoli professori e ricercatori devono in ogni caso essere coordinate con gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'Università. L'assetto organizzativo delle strutture didattiche e

scientifiche deve essere coerente e sostenibile alla luce delle procedure di accreditamento nazionale dei corsi di studio e delle procedure di valutazione della ricerca scientifica.

#### **ART. 94**

##### **MOBILITÀ INTERNA TRA DIPARTIMENTI SU ISTANZA DELL'INTERESSATO**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 72 comma 2 del presente regolamento, la richiesta di afferenza ad altro dipartimento, corredata dal *curriculum* del richiedente, deve essere motivata da ragioni di coerenza scientifica e didattica con i programmi e con le finalità perseguite dal dipartimento cui il docente intende afferire.
2. La richiesta di afferenza, corredata del nulla osta del Consiglio del dipartimento di provenienza, è presentata almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico ed è indirizzata al Rettore, che provvede a trasmetterla al Direttore del dipartimento di destinazione perché la sottoponga al Consiglio di dipartimento.
3. Qualora uno dei dipartimenti interessati si pronunci, con deliberazione motivata, in senso sfavorevole alla richiesta e, comunque, nei casi controversi, la questione è sottoposta al Senato accademico, che decide con provvedimento definitivo.
4. L'afferenza del docente è disposta con decreto rettorale e decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo.
5. Nel caso di inquadramento in un diverso settore scientifico-disciplinare, la mobilità è perfezionata previa acquisizione del parere del C.U.N.

#### **ART. 95**

##### **MOBILITÀ INTERNA TRA DIPARTIMENTI A SEGUITO DI BANDO**

1. Il Consiglio di dipartimento, per motivate esigenze di didattica e di ricerca, può deliberare la copertura di posti di professore e di ricercatore attraverso l'istituto della mobilità interna tra dipartimenti e previa pubblicazione di apposito bando.
2. Il bando deve contenere il numero dei posti da ricoprire, la qualifica, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare e i criteri di valutazione delle domande. Il bando è pubblicato nell'albo ufficiale *on-line* e nel sito web dell'Ateneo.
3. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di mobilità interna i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano afferito al dipartimento di provenienza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 72 comma 2 del presente regolamento. Le istanze, corredate del *curriculum* didattico-scientifico e del nulla osta del Consiglio del dipartimento di provenienza, sono indirizzate al Direttore del dipartimento che ha emesso il bando.
4. Le domande di mobilità sono valutate da un'apposita commissione, nominata dal Direttore del dipartimento, che predispone una graduatoria finale. Il Consiglio di dipartimento, nel rispetto della graduatoria formata, delibera sulla chiamata a maggioranza dei presenti.
5. L'afferenza del docente è disposta con decreto rettorale e decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo.
6. Nel caso di inquadramento in un diverso settore scientifico-disciplinare, la mobilità è perfezionata previa acquisizione del parere del C.U.N.

#### **ART. 96**

##### **AFFERENZA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI ALLE CLASSI DEI CORSI DI STUDIO**

1. Ciascun professore e ricercatore, anche a tempo determinato, afferisce, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, ad una classe di corso di studio nell'ambito della quale svolge preminentemente l'attività di cui all'articolo 36 comma 3 dello Statuto. L'afferenza è inizialmente determinata tenendo conto di quanto deliberato dal Consiglio di dipartimento al momento della richiesta del posto e stabilita con decreto del

Rettore contestualmente alla nomina in ruolo.

2. Ogni due anni, il Rettore, con proprio decreto, effettua una ricognizione delle afferenze dei professori e dei ricercatori, anche a tempo determinato, alle classi dei corsi di studio dell'Università.

#### **ART. 97**

##### **MOBILITÀ INTERNA TRA CLASSI DEI CORSI DI STUDIO**

1. I professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, possono presentare, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, istanza motivata al Direttore del dipartimento di appartenenza ai fini della mobilità da una classe di corso di studio ad altra classe del medesimo dipartimento.

2. Il Consiglio di dipartimento effettua la valutazione del profilo didattico del richiedente e delibera sull'istanza a maggioranza dei presenti.

3. Nel caso di mobilità tra classi appartenenti a due diversi dipartimenti, la richiesta dell'interessato deve essere corredata del nulla osta del dipartimento che gestisce la classe di provenienza.

4. La mobilità del docente è disposta con decreto rettorale e decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo.

5. Nel caso di inquadramento in un diverso settore scientifico-disciplinare, la mobilità è perfezionata previa acquisizione del parere del C.U.N.

#### **CAPO II**

##### **ALTRE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE**

#### **SEZIONE I**

##### **COMITATO SCIENTIFICO DI ATENEO**

#### **ART. 98**

##### **COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO DI ATENEO**

1. Il Comitato scientifico di Ateneo, avente le funzioni indicate nell'articolo 39 dello Statuto, è costituito con decreto rettorale ed è composto dai presidenti dei comitati di area, che nella prima riunione fissata nel medesimo decreto eleggono al loro interno, a maggioranza dei componenti, il presidente dello stesso per l'intera durata del mandato; la nomina del presidente è formalizzata con decreto rettorale.

2. In caso di dimissioni o, comunque, ove occorra sostituire il presidente, il Comitato, ricostituito nella sua composizione integrale, procede all'elezione di un nuovo presidente il cui incarico dura sino alla scadenza del mandato del Comitato medesimo.

#### **ART. 99**

##### **ELEZIONI PER LA FORMAZIONE DEI COMITATI DI AREA PER LA RICERCA**

1. Le elezioni per la formazione dei comitati di area per la ricerca sono indette dal Rettore almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni ed almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato.

#### **ART. 100**

##### **AREE PER LA RICERCA**

1. Il Senato accademico, sulla base della normativa vigente, stabilisce le discipline comprese nell'area relativa a ciascun comitato.

2. Le aree attive sono le seguenti:

- a) area 10 – Scienze dell'antichità, filologico letterarie e storico artistiche – L + ICAR;
- b) area 11 – Scienze storiche, filosofiche, psicologiche e pedagogiche – M + BIO;
- c) area 12 – Scienze giuridiche – IUS + MED;

- d) area 13 – Scienze economiche e statistiche – SCS + ING-INF;
- e) area 14 – Scienze politiche e sociali – SPS + MAT + AGR.

#### **ART. 101**

##### **COMPOSIZIONE DEI COMITATI DI AREA PER LA RICERCA**

1. Ciascun comitato di area per la ricerca è composto da due professori ordinari, due professori associati, un ricercatore.
2. Ogni comitato, nella prima riunione fissata nel decreto rettorale di insediamento, elegge al suo interno, a maggioranza dei componenti, il proprio presidente tra i professori ordinari.

#### **ART. 102**

##### **ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

1. Il Rettore, sulla base di quanto stabilito dal Senato accademico, emana gli elenchi degli elettori e degli eleggibili per ciascun comitato.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli afferenti ai settori scientifico-disciplinari relativi alle aree di cui all'articolo 100.
3. Sono incompatibili con l'elettorato passivo le cariche di Rettore, Prorettore, Direttore di dipartimento, Presidente di un Consiglio di corso di studio.

#### **ART. 103**

##### **ESPRESSIONE DEL VOTO E SCRUTINIO**

1. Gli elettori esprimono una sola preferenza, scrivendo nell'apposita scheda il nominativo del candidato.
2. Sono eletti per ogni categoria coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti, e, in caso di parità, il più anziano di ruolo; nell'ipotesi di ulteriore parità, è eletto il più anziano di età.
3. La commissione elettorale è presieduta da un docente di ruolo ed è composta da due membri del personale tecnico-amministrativo con funzione di scrutatori, di cui uno anche con funzioni di segretario.
4. La commissione procede allo scrutinio delle schede alla chiusura del seggio e redige il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio.
5. Il risultato delle votazioni, la nomina e l'insediamento dei componenti dei comitati di area, così come la proclamazione dei rispettivi presidenti, sono ufficialmente dichiarati mediante decreto rettorale.

#### **ART. 104**

##### **DURATA DEL MANDATO**

1. Ciascun comitato rimane in carica per due anni; per eventuali surrogazioni dei suoi componenti, si attingerà alla graduatoria formatasi con il risultato elettorale. Nel caso in cui non si possa attingere alla graduatoria, si procederà ad elezioni suppletive. I componenti dei comitati sono rieleggibili.

#### **SEZIONE II** **SCUOLE**

#### **ART. 105**

##### **SCUOLA DI DOTTORATO**

1. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola di dottorato di cui all'articolo 40 dello Statuto, come pure i rapporti tra la medesima e i dipartimenti, sono disciplinati con apposito regolamento.

**ART. 106**  
**SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE**

1. Le scuole di specializzazione, disciplinate dall'articolo 41 dello Statuto, sono strutture didattiche costituite per il coordinamento dei corsi di specializzazione *post lauream* attivati per l'acquisizione di specifiche competenze formative e professionali.
2. Ferma restando l'autonomia didattica delle scuole, in conformità ai rispettivi ordinamenti, esse afferiscono in base a criteri di affinità didattica ad un dipartimento, che ne assicura il corretto funzionamento e il supporto gestionale attraverso il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato e in base alle risorse finanziarie stabilite in sede di programmazione annuale della didattica da parte del Consiglio di dipartimento.
3. Le scuole di specializzazione possono essere attivate tra più università attraverso la stipula di apposite convenzioni. L'atto convenzionale deve indicare la struttura dell'università in cui è individuata la sede amministrativa della scuola; nel caso in cui la sede amministrativa della scuola di specializzazione sia presso l'Università degli studi di Macerata, l'atto convenzionale deve espressamente indicare il dipartimento individuato quale sede amministrativa per le finalità di cui al precedente comma 2.
4. Le scuole di specializzazione sono disciplinate da propri regolamenti.

**ART. 107**  
**SCUOLA DI STUDI SUPERIORI**

1. Il funzionamento della Scuola di studi superiori "Giacomo Leopardi" di cui all'articolo 42 dello Statuto e i rapporti tra la medesima e i dipartimenti sono disciplinati con apposito regolamento.

**SEZIONE III**  
**CENTRI INTERUNIVERSITARI DI RICERCA E CONSORZI**

**ART. 108**  
**CENTRI INTERUNIVERSITARI DI RICERCA**

1. La partecipazione dell'Università a centri interuniversitari di ricerca ai fini dello svolgimento di attività di ricerca di notevole interesse articolate in progetti di natura pluriennale, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico e su proposta del Consiglio del dipartimento interessato.
2. Il funzionamento del centro è regolato da apposita convenzione stipulata tra le università aderenti, che indica la struttura organizzativa, le risorse e le competenze in capo ai diversi soggetti partecipanti.

**ART. 109**  
**CONSORZI**

1. Per le attività di comune interesse istituzionale possono essere stabilite forme di collaborazione tra l'Università e altri atenei o enti di ricerca, pubblici e privati, mediante la costituzione di consorzi, disciplinati ai sensi della normativa vigente in materia.

**TITOLO VII**  
**STRUTTURE DI SERVIZIO**

**ART. 110**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

1. I centri di servizio, di cui all'articolo 46 dello Statuto, sono strutture preposte allo sviluppo, all'organizzazione e alla gestione di servizi di interesse generale a carattere continuativo finalizzati all'attività didattica e di ricerca o al supporto dell'attività amministrativa; i centri di servizio assicurano la gestione e l'attuazione degli obiettivi assegnati dal Direttore generale sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di amministrazione.
2. I centri di servizio sono istituiti, modificati o disattivati con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.
3. I centri di servizio sono dotati di un regolamento che ne definisce la struttura organizzativa, le risorse, le competenze e le modalità di funzionamento, nel rispetto delle disposizioni generali recate dal presente regolamento e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

**ART. 111**  
**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

1. Le attività e i servizi dei centri sono coordinati da un Responsabile, scelto dal Direttore generale con proprio provvedimento tra i funzionari dell'Università con comprovate esperienze e competenza nel settore.
2. I centri di servizio possono dotarsi, qualora previsto dal proprio regolamento, di un comitato scientifico, composto dal Responsabile del centro, dal delegato del Rettore e da un rappresentante di ciascun dipartimento, designato dal Direttore di dipartimento.
3. I centri di servizio si articolano in uffici, cui sono preposti, da parte del Direttore generale su proposta del Responsabile del centro, funzionari di provata capacità ed esperienza.

**ART. 112**  
**RESPONSABILE DEL CENTRO**

1. Il Responsabile del centro svolge le seguenti funzioni:
  - a) coordina le attività del centro e cura la regolare esecuzione dei servizi nei confronti dell'utenza, sia interna sia esterna all'Università;
  - b) predispone la proposta di budget economico del centro, cura la rendicontazione dei fondi e adotta, per quanto di competenza, gli atti e i provvedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli obiettivi assegnati, esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
  - c) dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici che compongono il centro e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
  - d) provvede alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali attribuite alla propria struttura;
  - e) predispone una relazione annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli obiettivi da sottoporre al Direttore generale;
  - f) svolge ogni altro compito delegato dal Direttore generale o attribuito dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università.

**ART. 113**  
**COMITATO SCIENTIFICO**

1. Il Comitato scientifico, ove istituito in conformità al regolamento del centro di servizio, svolge attività di indirizzo, di impulso e di programmazione scientifica delle funzioni proprie della struttura, con esclusione di qualsiasi compito di natura amministrativa e gestionale.

**TITOLO VIII**  
**SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEО**

**ART. 114**  
**SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEО**

1. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo (SBA) è costituito dal centro di servizio competente per i servizi bibliotecari e dal complesso delle biblioteche dell'Università.
2. Il centro di servizio di cui al comma 1 coordina e gestisce il Sistema bibliotecario d'Ateneo in conformità agli indirizzi dettati dalla Commissione d'Ateneo per le biblioteche di cui al successivo articolo 116.
3. Competono al Sistema bibliotecario d'Ateneo le funzioni di razionalizzazione, promozione, coordinamento, programmazione e sviluppo delle attività del settore bibliotecario, con particolare attenzione al potenziamento, alla conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario nonché al trattamento e alla diffusione dell'informazione bibliografica e all'accesso all'informazione scientifica.
4. Le strutture bibliotecarie che compongono il Sistema bibliotecario d'Ateneo (SBA) sono:
  - a) le biblioteche scientifiche assegnate ai dipartimenti;
  - b) le biblioteche di eccellenza, ove costituite in forma autonoma;
  - c) la biblioteca didattica d'Ateneo.

**ART. 115**  
**POLI BIBLIOTECARI DIPARTIMENTALI**

1. Le biblioteche assegnate a ciascun dipartimento, ai sensi dell'articolo 33 comma 3 dello Statuto, sono organizzate in poli bibliotecari dipartimentali, secondo criteri di omogeneità disciplinare e nel rispetto della propria peculiarità scientifica, al fine di evitare la frammentazione, consentire l'ordinato sviluppo delle collezioni bibliografiche e promuovere l'efficienza e il miglioramento dei servizi.
2. I poli bibliotecari dipartimentali sono coordinati, ai fini dello sviluppo coerente e omogeneo delle collezioni bibliografiche e di un'efficace programmazione della spesa, da comitati di gestione, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri forniti dagli organi di governo, dalla Commissione d'Ateneo per le biblioteche e in collaborazione con il centro di servizio competente per i servizi bibliotecari.
3. I comitati di gestione dei poli bibliotecari dipartimentali sovrintendono alle politiche di sviluppo del materiale bibliografico, alla programmazione degli acquisti librari, al monitoraggio delle attività del settore bibliotecario anche ai fini della migliore fruizione del patrimonio librario e documentale.
4. I comitati sono coordinati da un docente delegato dal Direttore di dipartimento. I dipartimenti stabiliscono autonomamente la composizione dei comitati di gestione, che in ogni caso deve prevedere la presenza di un rappresentante dei docenti afferenti al polo bibliotecario ma appartenenti a diverso dipartimento e una rappresentanza del personale bibliotecario.

**ART. 116**  
**COMMISSIONE D'ATENEО PER LE BIBLIOTECHE**

1. La Commissione d'Ateneo per le biblioteche è composta dal delegato del Rettore per il Sistema bibliotecario d'Ateneo (SBA), che la presiede, dal responsabile del competente centro di servizio, dai delegati dei Direttori di dipartimento coordinatori dei comitati di gestione dei poli bibliotecari dipartimentali, da un rappresentante del personale bibliotecario e da due rappresentanti degli studenti indicati dal Consiglio degli studenti; il rappresentante del personale bibliotecario e i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.
2. La Commissione svolge funzioni di indirizzo per il coordinamento del Sistema bibliotecario d'Ateneo e in particolare:
  - a) approva annualmente le linee della programmazione e dello sviluppo del Sistema bibliotecario d'Ateneo, predisposte dal responsabile del centro di servizio competente, sulla base delle linee programmatiche generali

individuate dal delegato del Rettore per il Sistema bibliotecario e delle esigenze delle strutture del sistema stesso, nel contesto generale della politica di sviluppo dell'Ateneo;

- b) favorisce forme di integrazione fra le biblioteche dell'Ateneo per migliorare la complementarietà e la funzionalità del sistema e la fruibilità del patrimonio librario;
- c) assicura il permanente coordinamento delle attività bibliotecarie dell'Ateneo con le attività relative al settore bibliotecario di altri atenei o enti di ricerca pubblici o privati;
- d) predispone, in collaborazione con gli uffici competenti, il regolamento di gestione del Sistema bibliotecario di Ateneo (SBA).

3. Per la validità delle riunioni della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

**TITOLO IX**  
**COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO**

**ART. 117**  
**COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO**

1. Il Comitato per lo sport universitario, previsto dall'articolo 48 dello Statuto, promuove e sostiene l'attività sportiva e ricreativa degli studenti e del personale universitario attraverso l'erogazione di servizi dedicati; sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.
2. Il Comitato è composto dal Rettore, con funzioni di presidente, da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, da due studenti eletti in conformità alle disposizioni del Titolo IV del presente regolamento e dal Direttore generale, in qualità di segretario.
3. Il Comitato è costituito con decreto rettorale e dura in carica un biennio accademico. I componenti possono essere confermati.
4. Il Comitato per lo sport universitario è convocato almeno due volte all'anno; può essere inoltre convocato in via straordinaria per iniziativa del presidente ovvero su richiesta motivata di almeno due componenti.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il Comitato delibera sul programma delle attività sportive da realizzare nell'anno accademico successivo e approva il programma finanziario; entro il mese di dicembre di ogni anno il Comitato verifica l'effettiva realizzazione delle attività programmate e approva il rendiconto delle spese sostenute, presentato dal soggetto convenzionato di cui al comma successivo. Le deliberazioni del Comitato sono portate all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
6. L'attuazione e la realizzazione dei programmi delle attività deliberate dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidate mediante convenzione, di durata triennale, agli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale.
7. Per la validità delle riunioni della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

**TITOLO X**  
**COMMISSIONE DI GARANZIA DEL CODICE ETICO**

**ART. 118**  
**ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. La Commissione di garanzia per l'attuazione delle disposizioni del Codice etico d'Ateneo è formata da cinque componenti, tra i quali uno con funzioni di presidente scelto tra i professori ordinari in materie giuridiche, un professore associato, un ricercatore e due dipendenti del personale tecnico amministrativo.
2. La commissione è nominata dal Senato accademico, su proposta del Rettore, e istituita con decreto rettorale.
3. Le segnalazioni e le istanze in materia di presunte violazioni del Codice etico sono presentate per iscritto al Rettore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; un ufficio dell'amministrazione universitaria, individuato dal Direttore generale, assicura il necessario supporto ai lavori della commissione, garantendo altresì il rispetto dei termini procedurali previsti dal Codice etico.
4. Per la validità delle riunioni della commissione è richiesta la presenza di tutti i suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 119 RINVIO E VIGENZA**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto ed alle leggi vigenti in materia.
2. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari da adottarsi dalle singole strutture dell'Università in applicazione del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme previgenti in quanto compatibili.

### **ART. 120 ABROGAZIONI**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i seguenti atti regolamentari:
  - regolamento di organizzazione (D.R. n. 466 del 1 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni);
  - regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione (D.R. n. 263 del 29 febbraio 1996);
  - regolamento del Sistema bibliotecario d'Ateneo (D.R. n. 1231 del 4 settembre 2004);
  - regolamento interno per il funzionamento del Sistema bibliotecario d'Ateneo (D.R. n. 180 del 16 febbraio 2005).
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano altresì di avere efficacia tutti gli atti e i provvedimenti incompatibili con le disposizioni recate dal regolamento medesimo.